GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — MARTEDI' 20 LUGLIO — **NUM. 167**

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M., *nella ricorrenza della festa nazionale, si è degnata fare le seguenti nomine nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro*:

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli:

Ad uffiziale:

Combi cav. Carlo, presidente di sezione alla Corte d'appello di Venezia;

Noce cav. Vincenzo, sostituto procuratore generale alla sezione di Corte d'appello in Modena;

Romagnoli cav. Cesare, id. alla Corte d'appello di Casale;

Sismonda cav. Giovanni, id. alla Corte d'appello di Parma;

Cassolo cav. Stefano, procuratore del Re al tribunale civile e correzionale di Torino.

A cavaliere:

Cardone cav. Michele, consigliere della Corte d'appello di Messina;

Sartorelli cav. Lodovico, id. di Parma;

Broggi cav. Isidoro, sostituto procuratore generale alla Corte di appello di Messina;

Casorati cav. Luigi, procuratore del Re al tribunale civile e correzionale di S. Angelo dei Lombardi, in missione presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

Cuttica cav. Vincenzo, procuratore del Re al tribunale civile e correzionale di Busto Arsizio;

Muriald cav. Carlo, sostituto procuratore del Re al tribunale civile e correzionale di Torino;

Serena cav. Gennaro, vicepretore del mandamento di Altamura, già sottoprefetto.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

A commendatore:

Pagliacciù di Suni cav. Gavino, capitano di vascello di 1ª classe.

Ad uffiziale:

Bozzone cav. Antenore, direttore di 2ª classe nel corpo del genio navale;

Chinca cav. Fortunato Ambrogio, capitano di fregata di 1ª classe;

Tilling cav. Gustavo, id. id.;

Cassone cav. Fortunato, id. id.;

Varriani cav. Giuseppe, commissario di 1ª classe nella R. marina;

Garibaldi cav. Antonio, id. id.;

Cali cav. Andrea, id. id.

A cavaliere:

Risso cav. Antonio, commissario di 2ª classe nella R. marina;

Trona di Clarafond cav. Gaetano, capitano di 1ª classe nel corpo R. fanteria marina;

Tambato cav. Felice, medico di fregata di 1ª classe;

Federici cav. Francesco, id. id.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

A cavaliere:

Cossa prof. Luigi, presidente della Giunta di vigilanza sull'Istituto tecnico di Pavia;

Gibertini dott. Antonio, professore di chimica generale ed agraria nell'Istituto tecnico di Parma.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

A commendatore:

Cerboni cav. Giuseppe, direttore capo di divisione presso l'Amministrazione centrale della Guerra.

Ad uffiziale:

Sery cav. Pietro, colonnello comandante il Distretto militare di Campobasso;

Petrini cav. Augusto, id. id. legione carabinieri RR. (Palermo);

Dellachà cav. Gaetano, id. direttore dell'opificio arredi militari;

Giusiana cav. Gaetano, id. comandante l'8° regg. fanteria;

Magnone cav. Edoardo, id. id. 73° id.;

Rossi cav. Emanuele, id. id. 37° id.;

Gandolfo cav. Camillo, id. id. 59° id.;

De Vecchi Pellati cav. Francesco, id. id. 45° id.;

Incisa Della Rocchetta marchese Alberto, id. id. 31° id.;

Sironi cav. Giovanni, id. nel corpo di stato maggiore;

Bottilia di Savoulx conte Alessandro, id. comand. il 9° artigl.;

Sommatis di Mombello conte Giulio, id. id. Distretto militare Genova;

Galli Della Loggia cav. Alessandro, id. id. il 7° reggimento cavalleria;

Dogliotti cav. Felice, id. id. 16° id.;

Frosali cav. Sebastiano, id. id. la legione carabinieri Reali di Bari;

Colli di Felizzano cav. Giuseppe, id. id. la Scuola normale di cavalleria;

Spini conte Vincenzo, id. incaricato della direzione della divisione cavalleria presso il Ministero di Guerra;

Sartirana cav. Francesco, id. aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Carignano;

Rapisardi cav. Enrico, id. comandante il Distretto militare di Roma;

Alliaud cav. Carlo, id. id. il 67° regg. fanteria;
Delfino cav. Giuseppe, id. id. l'8° regg. bersaglieri;
Lavezzeri cav. Roberto, id. id. compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;
Scavini cav. Amedeo, id. id. il 32° regg. fanteria.

A cavaliere:

Grossi cav. Filippo, maggiore medico nel corpo sanitario militare;
Santoni cav. Giorgio, id. id.;
Baccarani cav. Ottavio, id. id.;
Chicco cav. Francesco, caposezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale della Guerra;
Ariani cav. Emilio, id. id.;
Mombelli cav. Luigi, id. id.;
Sabbatini cav. Giuseppe, id. id.;
Rossi cav. Giuseppe, id. id.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

A commendatore:

Bonvicino comm. avv. Vittorio, direttore generale del contenzioso finanziario.

Ad uffiziale:

Nicolao cav. Giovanni, capo di divisione nel Ministero delle Finanze;
Pasqualino cav. Gaspare, intendente di finanza a Livorno;
Parravicini cav. Achille, id. a Brescia.

A cavaliere:

Maj cav. ing. Carlo, capo di divisione nel Ministero delle Finanze;
Pellacani cav. Federico, ragioniere capo di sezione id.;
Vietti cav. Pietro, capo di sezione nella Direzione generale del Debito Pubblico;
Pedralli cav. Pietro, id. id.;
Monneret de Villard cav. Carlo Alberto, id. id.;
Redaelli cav. Giovanni, id. id.;
Mazzini cav. Vincenzo, id. id.;
Corsi cav. Alessandro, id. id.;
Jung cav. Enrico, id. id.;
Ferrara cav. Costantino, intendente di finanza a Siracusa;
De Albesio cav. Domenico, id. a Cosenza;
Baccaredda cav. Effisio, primo segretario nell'Intendenza di finanza di Genova;
Lecce marchese Tommaso, reggente la Direzione del Censo di Roma.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

A commendatore:

Maffei di Boglio conte Carlo Alberto, consigliere di Legazione.

A cavaliere:

Terzaghi Filippo, maggiore di stato maggiore;
Medana cav. Alessandro.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2600** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contributo annuo che, secondo l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i singoli Consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei Consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 95.

Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei Consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'Amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.

Art. 2. Le provincie ed i Consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo Consorzi, e finchè non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'art. 175 della legge vigente sui lavori pubblici.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei Consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

Art. 3. Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria, eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Il contributo del decennio 1876-1885 sarà determinato nei modi stabiliti nel detto articolo 1° tenendo per base la spesa del decennio 1865-1874.

Art. 4. Il rimborso allo Stato, da parte delle provincie e degli interessati pei contributi insoluti a tutto l'anno 1875, commisurati nei limiti dell'articolo 1°, verrà dal Governo ripartito per modo che l'ammontare equivalga in ciascun anno ad un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati, per la provincia, e similmente un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati, sui perimetri consorziali, dedotte le somme per qualsiasi titolo di contributo pagato allo Stato per spese idrauliche di seconda categoria. La somma all'uopo necessaria dovrà essere inscritta separatamente da quella dell'esercizio corrente nei bilanci consorziali e provinciali, e caricata nei ruoli degli interessati compresi nei perimetri di cui all'articolo 2.

È data facoltà al Ministro delle Finanze di ammettere ciascuna provincia e ciaschedun Consorzio al pagamento dei rispettivi debiti arretrati complessivamente in una sol volta, od in grosse rate che non importino scadenza più lontana di quattro anni, accordando loro uno sconto conveniente che li compensi del sacrifizio cui dovranno soggiacere, e sia proporzionato al vantaggio che vi ritroverà lo Stato nell'accelerata riscossione.

Questa facoltà cesserà d'avere effetto dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decret

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 3 luglio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
S. SPAVENTA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per l'ammissione agli impieghi della prima e della seconda categoria dell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 324.

Gli esami relativi saranno tenuti entro il mese di settembre prossimo venturo, nei giorni designati con apposito avviso che successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per gli impieghi di prima categoria saranno tenuti in Roma presso il Ministero dell'Interno, e per quelli di seconda categoria nei capiluoghi di provincia che parimenti verranno indicati nel predetto avviso.

Le domande di ammissione dovranno inoltrarsi col mezzo dei signori prefetti non più tardi del mese di agosto, e dovranno essere corredate:

1° Del certificato di cittadinanza italiana;

2° Dell'attestato di buona condotta rilasciato nei modi consueti;

3° Dell'attestato medico comprovante la buona costituzione fisica

4° Della fede di nascita;

5° Del diploma di laurea in giurisprudenza per gli impieghi di prima categoria e di quello di ragioniere per gli altri della seconda. Per questi ultimi impieghi si riterrà come equipollente quello che viene rilasciato dagli Istituti tecnici.

Tanto la istanza quanto i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Chiuso il concorso sarà notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi all'esame il giorno ed il luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo.

Roma, addì 12 aprile 1875.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
A. BANFI.

Estratto di decreto Ministeriale in data del 24 *agosto* 1871:

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i RR. decreti 20 giugno decorso, numeri 323 e 324 (Serie 2ª),

Decreta:

Art. 1. Gli esami per l'ammissione a ciascuna delle due categorie di impieghi determinate col R. decreto 20 giugno 1871, n. 323 (Serie 2ª), verseranno sulle materie seguenti:

Per la prima categoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma;
Storia della letteratura italiana;
Geografia d'Europa e segnatamente d'Italia;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale nelle sue attinenze col diritto pubblico interno;
Diritto civile e penale. Principii di diritto commerciale;
Diritto amministrativo
Elementi d'economia politica e statistica;
Lingua francese, traduzione dall'italiano in francese.

Per la seconda categoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma;
Geografia d'Italia;
Statuto fondamentale del Regno;
Elementi di diritto civile e di diritto amministrativo;
Elementi di economia politica e statistica;
Aritmetica;
Elementi d'algebra;
Contabilità teorico-pratica.
Lingua francese, traduzione in italiano;
Calligrafia.

Art. 2. Le prove scritte saranno quattro per ogni classe.

Tanto le prove scritte, quanto le orali dovranno essere ordinate in modo che servano a fare esperimento così della coltura generale del candidato come delle cognizioni speciali e pratiche necessarie all'impiego pel quale vengono date.

Nelle prove scritte, dai candidati della seconda categoria si richiederà una forma corretta; da quelli della prima una coltura letteraria appropriata alla maggiore importanza degli impieghi.

Roma, addì 24 agosto 1871.

Il Ministro: LANZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Colla legge 2 luglio 1875, n. 2570 (Serie 2ª), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 13 corrente mese, è data facoltà al Ministro delle Finanze di applicare fino a tutto ottobre 1875 alle obbligazioni comuni della Società delle Ferrovie Romane le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (Serie 2ª), relative alle conversioni in rendita consolidata dei debiti redimibili dello Stato, colla condizione che le obbligazioni suddette siano consegnate con tutte le cedole scadute e non soddisfatte e il godimento della rendita da darsi in cambio decorra soltanto dal 1° gennaio 1875.

Ritenuto che per facilitare le operazioni di cambio di quei titoli a Parigi la Società delle Ferrovie Romane ha provveduto direttamente incaricandone il suo ufficio sociale colà residente (via della Vittoria, n. 56), si fa noto al pubblico che le operazioni di conversione di cui trattasi debbono eseguirsi presso la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze.

I possessori di obbligazioni comuni della Società delle Ferrovie Romane che intendano farne la conversione dovranno presentare alla suddetta Direzione Generale le obbligazioni e ritirare le cartelle di rendita consolidata loro dovute in cambio.

Per ogni obbligazione rappresentante la rendita di lire 15 con godimento dal 1° gennaio 1873 è assegnata la rendita di lire 15 di consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1875.

Le obbligazioni devono perciò avere annesse le cedole arretrate scadute al 1° luglio 1873, al 1° gennaio e 1° luglio 1874, ed al 1° gennaio 1875.

Saranno però accettate alla conversione anche le obbligazioni che fossero mancanti di una o più delle quattro suddette cedole scadute, con che peraltro il presentatore versi immediatamente all'Amministrazione del Debito Pubblico l'importo netto delle cedole mancanti, che è di lire 6 18 per ogni cedola.

Saranno del pari ammesse alla conversione le obbligazioni che fossero scortate da cedole delle quattro scadenze arretrate suindicate non portanti numero d'iscrizione eguale a quello della obbligazione cui sono unite.

In cambio delle obbligazioni comuni della Società delle Ferrovie Romane ritirate, la Direzione Generale del Debito Pubblico fino a nuovo avviso consegnerà alle parti cartelle al portatore di rendita consolidata 5 per 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1875 (cioè colla prima cedola di scadenza al 1° gennaio 1876), e pagherà material mente in denaro la competenza netta del semestre dal 1° gennai al 30 giugno 1875 (scadenza 1° luglio 1875) sulla complessiva ren dita dovuta per ogni singola operazione.

Roma, 16 luglio 1875.

Per il Ministro: P. SCOTTI.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO

SITUAZIONE AL

	VIGENTI al 1° settembre 1874	EFFETTUATI nel 3° quadrimestre 1874	EFFETTUATI nel 1° quadrimestre 1875	TOTALE delle colonne 1, 2 e 3
	1	2	3	4
DEPOSITI IN NUMERARIO.				
Militari	8,454,125 01	4,000 »	69,600 »	8,527,725 01
Diversi	58,862,903 43	11,823,350 93	11,894,285 43	82,580,539 79
Monte di Pietà di Roma	»	7,212,843 67/6	»	7,212,843 67/6
		19,040,194 60/6	11,963,885 43	
	67,317,028 44	31,004,080 03/6		98,321,108 47/6
DEPOSITI IN TITOLI DI RENDITA.				
Valore nominale	294,892,865 13	729,582,723 01	81,616,136 20	1,106,091,724 34
		811,198,859 21		
PRESTITI	58,533,631 31	»	(*b*) 4,519,863 53	63,053,494 84
		4,519,863 53		

DISTINTA PER CATEGORIA

dei depositi in numerario vigenti al 1° maggio 1875.

	GIUDIZIARI	Amministrativi	CAUZIONI	PARTICOLARI
Nuova scrittura	20,859,084 22	14,349,969 39	5,580,563 88	613,581 87
Vecchia scrittura	3,704,695 07	152,099 54	4,385,346 87	»
Monte di Pietà di Roma	»	»	»	»
	24,563,779 29	14,502,068 93	9,965,910 75	613,581 87

RISULTAMENTI GENERALI.

ATTIVO		PASSIVO	
Numerario in cassa	3,101,333 80	Somme in deposito	75,819,556 17/6
Credito per prestiti	57,554,309 49	Debito per interessi di depositi in numerario	3,092,173 46
Credito per interessi di prestiti	4,865,493 74	Debito per interessi di depositi di titoli	576,098 73
Credito per tassa di depositi di titoli	466,876 50	Debito per interessi sulle annualità di affrancazione	134,375 96
Credito per interessi di rendite	7,045 25	Debito per mandati da pagare (*g*)	7,552,764 92
Credito per ordini da riscuotere (*d*)	13,989 92	Capitale corrispondente alle annualità d'affrancazione	6,714,068 96
Fondi impiegati in rendita pel servizio delle affrancazioni	6,901,809 14	Residuo degli utili dell'esercizio 1874 da liquidarsi a mente dell'art. 27 della legge 17 maggio 1863	956,912 25
Credito dipendente dalla liquidazione in corso del soppresso Monte di Pietà di Roma	9,796 626 21/6	Credito del conto entrate e spese aperto per l'esercizio 1875	253,695 85
Credito verso il Tesoro dello Stato in conto corrente infruttifero (*e*)	3,647,684 53	Contabilità diverse	28,706 13
Credito verso il Tesoro dello Stato in conto corrente fruttifero (*f*)	12,753,897 22	Fondo di riserva	4,000,000 »
Spese di amministrazione	19,286 63		
	99,128,352 43/6		99,128,352 43/6

Firenze, addì 15 giugno 1875.

LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

1° maggio 1875.

RESTITUITI nel 3° quadrimestre 1874 — 5	RESTITUITI nel 1° quadrimestre 1875 — 6	TOTALE delle colonne 5 e 6 — 7	VIGENTI al 1° maggio 1875 ossia differenza tra le colonne 4 e 7 — 8	Risultanze del 1° quadrimestre 1875 in confronto a quelle del 3° quadrimestre 1874 — Differenza tra le colonne 3 e 2 — in più	Differenza tra le colonne 3 e 2 — in meno	Differenza tra le colonne 6 e 5 — in più	Differenza tra le colonne 6 e 5 — in meno
371,749 90	856,088 25	1,227,838 15	7,299,886 86	65,600 »	»	484,338 35	»
13,657,916 18	6,540,142 15	20,198,058 33	62,382,481 46	70,934 50	»	»	7,117,774 03
460,923 07	614,732 75	1,075,655 82	6,137,187 85/6	»	7,212,843 67/6	153,809 68	»
14,490,589 15	8,010,963 15			136,534 50	7,212,843 67/6	638,148 03	7,117,774 03
22,501,552 30		22,501,552 30	75,819,556 17/6	*in meno* 7,076,309 17/6		*in meno* 6,479,626	
9,014,210 32	15,109,127 53	24,123,337 85	(*a*) 1,081,968,386 49	»	647,966,586 81	6,094,917 21	»
24,123,337 85				*in meno* 647,966,586 81		*in più* 6,094,917 21	
567,452 59	4,931,732 76	5,499,185 35	57,554,309 49	4,519,863 53	»	4,364,280 17	»
5,499,185 35				*in più* 4,519,863 53		*in più* 4,364,280 17	

PROVINCIE	ISTITUTI di carità	COMUNI	CASSE di risparmio	Amministrazioni militari	DIVERSI	Surrogazioni militari	TOTALE
104,110 10	328,488 35	339,923 53	»	17,470 60	7,598,778 91	5,139,637 05	54,931,607 90
»	16,120 66	45,135 50	4,250 »	»	4,282,862 97	2,160,249 81	14,750,760 42
»	»	»	»	»	6,137,187 85/6 (*c*)	»	6,137,187 85/6
104,110 10	344,609 01	385,059 03	4,250 »	17,470 60	18,018,829 73/6	7,299,886 86/6	75,819,556 17/6

Movimento del numerario nella contabilità dei depositi e dei prestiti.

3° Quadrimestre 1874.

Entrata:

Depositi	19,040,194 60/6	19,607,647 19/6	34,098,236 34/6
Restituzioni di prestiti	567,452 59		
Uscita:			
Prestiti	»	14,490,589 15	
Restituzioni di depositi	14,490,589 15		

1° Quadrimestre 1875.

Entrata:

Depositi	11,963,885 43	16,895,618 19	29,426,444 87
Restituzioni di prestiti	4,931,732 76		
Uscita:			
Prestiti	4,519,863 53	12,530,826 68	
Restituzioni di depositi	8,010,963 15		

Differenza in meno nel 1° quadrimestre 1875.

Per la contabilità dei depositi del Monte di Pietà di Roma	— 7,059,033 99/6	— 4,671,791 47/6
Per la contabilità degli altri depositi e dei prestiti	+ 2,387,242 52	

(*a*) { Nuova scrittura 1,073,643,847 29
Vecchia scrittura 8,324,539 20
— 1,081,968,386 49

(*b*) { Per pagamento di nuovi prestiti concessi . . . 142,675 »
Per annualità dilazionate state iscritte in conto suppletorio in conformità dell'art. 167 e seg. del regolamento, e per capitalizzazione di arretrati da estinguersi mediante delegazioni sugli agenti di riscossione in analogia alle disposiz. contenute nella legge 27 marzo 1871, n. 131 . 4,377,188 53
— 4,519,863 53

Suddivisione della somma secondo le scritture del Monte.

(*c*) { Giudiziari e vincolati . . . . 1,185,444 »
Chirografari . . . . 4,352,573 »
Liberi 48,582 60
Depositeria Urbana 550,588 25/6
— 6,137,187 85/6

(*d*) { Pel Monte di Pietà di Roma 1,571 10
Pel servizio delle affrancazioni 3,857 38
Per oggetti diversi 8,561 44
— 13,989 92

(*e*) Questo credito rappresenta le somme anticipate per il pagamento presso le Tesorerie provinciali del Regno, dei mandati emessi da questa Cassa in conformità dell'art. 599 del regolamento di Contabilità generale dello Stato.

(*f*) Questa somma è tenuta in conto corrente col Tesoro per far fronte fino alla concorrenza di lire 6,608,000 alla restituzione dei depositi fatti dalla Regìa cointeressata dei Tabacchi e per ogni rimanente alla restituzione delle ingenti somme che vennero depositate come prezzo di molte espropriazioni fatte per causa di pubblica utilità in ispecie nella città di Roma.

(*g*) { Per restituzioni di depositi 5,098,971 11
Pel servizio delle affrancazioni 14,422 83
Per spese di amministrazione 7,077 39
Pel Monte di Pietà di Roma 297,531 54
Per pagamento di prestiti 2,068,788 91
Per oggetti diversi 65,973 14
— 7,552,764 92

Il Direttore Capo di Divisione
R. MORGHEN.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di giovedì 29 dell'andante mese, incominciando alle ore nove antimeridiane, si procederà in Firenze, in una delle sale di questa Generale Direzione (via della Fortezza num. 8), con accesso al Pubblico, alle seguenti operazioni, relative alle Obbligazioni create coi chirografi 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 del cessato Governo Pontificio, cioè:

1° All'imborsamento di n. 8 Obbligazioni emesse nel 2° semestre del p. p. anno dipendentemente da avvenuta conversione di altrettanti certificati provvisori;

2° Alla undecima annuale estrazione per le Obbligazioni da estinguersi, cominciando dal 1° ottobre prossimo venturo, in via di rimborso.

Il sorteggio seguirà sulle 149683 Obbligazioni attualmente vigenti (comprese le sopraindicate n. 8 di nuova emissione) e ripartitamente secondo le basi stabilite nelle leggi di creazione.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di 2674, cioè:

N. 725 sulle 40153 Obbligazioni da lire 1000 tuttora vigenti (compresa n. 1 delle premenzionate n. 8);

N. 461 sulle 25700 Obbligazioni da lire 500 (comprese n. 7 delle dette n. 8);

N. 1488 sulle 83830 Obbligazioni da lire 100.

Nel successivo giorno, venerdì 30 corrente, alle ore 10 ant. si procederà all'abbruciamento delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e rimborsate a tutto dicembre 1874.

Il risultato dell'estrazione sarà pubblicato con successiva notificanza, nella quale sarà pure indicato il montare delle Obbligazioni abbruciate.

Firenze, 14 luglio 1875.

Il Direttore Generale
Novelli.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
Pagnolo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: num. 341929 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al num. 158989 della soppressa Direzione di Napoli), per lire quaranta, al nome di Mazza Gaetano fu Gaetano, minore sotto l'amministrazione legale di sua madre Fortunata di Lauro, domiciliata in Casoria, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mazza Gaetana fu Gaetano, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, lì 8 luglio 1875.

Per il Direttore Generale
Ferrero.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'art. 143 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, si notifica che, dovendosi procedere alla restituzione dei sottodescritti depositi ed allegandosi lo smarrimento delle relative polizze, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resteranno di nessun valore i corrispondenti titoli.

Depositi della complessiva somma di lire 1042 fatti da Ximenes Giuseppe di Vallo e da Crocamo Vaccaro Giuseppe di Novi Velia, per decimo di prezzo d'incanto nella subastazione ad istanza di Andrea Correnti contro l'eredità di Giulio Positano del comune suddetto, come risulta dalle due polizze num. 20538 e 20539, state emesse da questa Amministrazione.

Firenze, 29 giugno 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
Frascaroli.

Per il Direttore Generale
Ceresole.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

In conformità al prescritto degli articoli 143 e 144 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, per l'esecuzione della legge 17 maggio 1863, num. 1270, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradescritta, ne sarà, ove non siano presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervallo di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Polizza num. 6376, emessa dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Torino il 9 ottobre 1869, rappresentante il deposito di lire 693 (seicentonovantatrè) fatto dall'impresa Guastalla, costruttrice della ferrovia Castagnole-Mortara, a titolo d'indennità dovuta a Berutti Domenico di Candia per espropriazione di terreni di sua spettanza occupati per la costruzione di detta ferrovia.

Firenze, 12 luglio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
Frascaroli.

Per il Direttore Generale
R. Morghen.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE

Nella spiaggia di Pozzallo si è ricuperata una barchetta da pesca in mediocre stato, dalla vendita della quale si sono ricavate lire ventuna.

Gli aventi dritto possono giustificarne la proprietà presso questa Capitaneria nei termini stabiliti dall'articolo 131 del Codice per la marina mercantile.

Porto Empedocle, 12 luglio 1875.

Il Capitano di Porto
R. Dusmet.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 7 agosto 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 320 nel comune di Siracusa, prov. di Siracusa, coll'aggio lordo medio annuale di lire 4232 38.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regola-

mento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 7 luglio 1875.

Per il Direttore Compartimentale
M. Li Donni.

IL PREFETTO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DI TERRA DI BARI

Visto l'articolo 3 del regolamento 4 aprile 1869, numero 4997,

Manifesta:

È aperto il concorso per due posti semi-gratuiti vacanti nel Convitto Nazionale di Bari.

Questi posti saranno conferiti per concorso d'esame a coloro i quali sieno di ristretta fortuna, godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuto gli studi elementari e non oltrepassino il 12° anno di età nel tempo del concorso suddetto.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto per gli alunni del Convitto in cui si tiene il concorso e per quei giovani ancora di altri Istituti governativi.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta per gli alunni che han compiuto il corso elementare, consiste in un componimento italiano ed in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni che frequentano gli studi secondari classici, in un componimento italiano ed in una versione dal latino, corrispondenti agli studi fatti.

Tale esperimento avrà luogo nel R. Liceo Cirillo di Bari nei giorni 23 e 24 agosto prossimo per gli esami scritti, e per le prove orali nel giorno 26 detto mese, innanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio provinciale scolastico.

Per essere iscritti al concorso gli aspiranti presenteranno al preside rettore del Liceo ginnasiale e Convitto Nazionale in Bari a tutto il 31 luglio p. v.:

1. Una domanda in carta da bollo scritta di propria mano, in cui dichiareranno la classe di studio che frequentarono nell'anno.

2. La fede legale di nascita.

3. Un attestato di moralità che sarà rilasciato dall'autorità municipale del comune in cui hanno domicilio o dal capo dell'Istituto da cui provengono.

4. Un attestato autentico degli studi fatti.

5. Il certificato d'aver subìto l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sani e scevri d'infermità schifose o stimate contagiose.

6. Una dichiarazione della Giunta comunale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati non più tardi del giorno sopra citato, affinchè il Consiglio amministrativo del Convitto predetto possa aver tempo di deliberare sull'accettazione o rifiuto delle domande d'inscrizione.

Delle deliberazioni prese il rettore infra tre giorni ne informerà gl'interessati, ed entro otto giorni trasmetterà al Consiglio scolastico l'elenco degli ammessi con indicazione della classe cui appartengono, non meno che quello degli esclusi con indicazione dei motivi che determinarono un tale voto.

Contro le deliberazioni del Consiglio amministrativo possono gli esclusi richiamarsi al Consiglio scolastico, non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui ne ebbero avviso. Il Consiglio scolastico giudicherà inappellabilmente.

Qualunque frode nella presentazione dei voluti documenti sarà punita con l'espulsione dal concorso, e con la perdita del posto, quando sia stato già conferito.

I vincitori del concorso avranno il diritto a godere nel Convitto dei posti semi-gratuiti durante tutto il corso degli studi secondari.

Bari, 19 giugno 1875.

Il Prefetto presidente: Salvoni.

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO

Avviso di concorso.

Riconosciuto che nel Convitto Nazionale Palmieri di questa città sono vacanti cinque posti semi-gratuiti governativi;

Veduto il regolamento annesso al R. decreto 4 aprile 1869, numero 4997, pel conferimento dei posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti Nazionali.

Si porta a pubblica notizia che nel giorno di lunedì 16 del prossimo venturo mese di agosto, avanti ad una Commissione nominata dal Consiglio scolastico della provincia, avrà luogo nel Liceo Palmieri di Lecce il concorso per il conferimento di cinque posti semi-gratuiti governativi in esso vacanti.

Per essere ammesso al concorso, ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto pel giorno 25 prossimo venturo luglio:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso di quest'anno.

2. La fede legale di nascita dalla quale risulti che il candidato non oltrepassa il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso. — A questo requisito è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o di altro parimenti governativo.

3. Un attestato di moralità rilasciatogli o dalla Podestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene.

4. Un attestato autentico degli studi fatti.

5. L'attestato di aver subìto l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo; di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie.

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

I suddetti documenti, da stendersi su carta bollata, da cent. 50, saranno esaminati dal Consiglio amministrativo del Convitto, il quale delibererà sull'ammissione al concorso.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino, corrispondente agli studi fatti.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Il Consiglio scolastico, esaminati tutti gli atti del concorso, conferirà i posti a coloro che avranno ottenuto non meno di sette decimi distintamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nelle orali, dando a parità di voti la preferenza a quelli di più ristretta fortuna.

I vincitori del concorso avranno diritto di godere nel Convitto Nazionale del posto durante tutto il corso degli studi secondari, ed il beneficio non potrà convertirsi in sussidio a domicilio.

Lecce, 12 giugno 1875.

Il Prefetto presidente: A. De Caro.

AVVISO DI CONCORSO

al posto vacante di maestro di Corno da Caccia e che deve provvedersi nel R. Collegio di musica di Napoli

È aperto il concorso nel suddetto R. Collegio al posto vacante di maestro di Corno da Caccia, con l'annuo stipendio di lire 1200.

Il concorso è per titoli o per esame od in ambo le forme secondo che verrà stabilito all'occorrenza dalla Commissione esaminatrice previa approvazione del Consiglio direttivo. Le domande debbono essere corredate della fede di nascita e di moralità rilasciata dall'autorità dell'ultimo domicilio del ricorrente, e dovranno essere inoltrate al presidente e componenti il Consiglio direttivo del Collegio, non più tardi del 30 luglio corrente anno.

I titoli debbono comprovare la valentia dell'aspirante nell'arte del Corno da Caccia e nell'insegnamento di esso.

L'esame (a porte chiuse) si farà nel locale del Collegio nei giorni 23, 24 e 25 agosto del corrente anno e comincerà alle ore 9 antimeridiane.

Il primo giorno eseguirà a prima vista un pezzo scritto espressamente per Corno.

Nel secondo esame eseguirà una squarcio che a sua scelta avrà predisposto.

L'ultimo esame sarà orale ed in iscritto su quesiti relativi all'arte del Cornista.

Tutti i temi degli esami saranno estratti a sorte alla presenza dei candidati.

Il risultato dell'esame si determina con i punti da 1 a 10 per ogni esaminatore e si divide in due categorie, cioè: *eligibile* - *non eligibile*. Per essere eligibile fa d'uopo riunire quattro quinti del totale dei punti per ogni esame.

Napoli, 1° luglio 1875.

Il Segretario: F. Bonito. *Il Presidente:* Cav. D. Paladini.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La Camera inglese dei Comuni, nella seduta del 16 luglio, ripigliò in Comitato la discussione del secondo progetto di legge sul lavoro e sugli scioperi, cioè del *bill* sulle cospirazioni e sulla protezione da accordarsi alla proprietà. Fu approvato il nuovo articolo che abroga la legge del 1871 e modifica il Codice penale a questo riguardo. Quindi il signor Cross, segretario di Stato per l'interno, propose un nuovo articolo in surrogazione alla legge del 1871. Questo articolo infligge una pena di tre mesi di carcere a chi si rendesse colpevole di intimidazioni, minaccie o violenze, all'oggetto di costringere altri a fare o ad astenersi dal fare qualche cosa. Su questo nuovo articolo si è impegnata una discussione con proposte di emendamenti, che vennero tutti rigettati a grande maggioranza di voti, ad eccezione di un emendamento previamente accettato dal ministro stesso, e col quale i tribunali vengono autorizzati ad infliggere, in luogo della prigione, una multa non maggiore di venti lire sterline.

Questa legge, secondo l'articolo approvato dalla Camera, non concerne soltanto gli operai, ma qualunque persona che si renda colpevole degli indicati delitti.

Poi il Comitato della Camera condusse a termine la discussione degli emendamenti proposti al *bill* relativo alle violazioni e rotture di contratto, e che fa anche parte della legge sul lavoro, e decise di presentarlo alla terza lettura per la seduta di lunedì 19 giugno.

I giornali austriaci recano che S. M. l'imperatrice Maria Anna, vedova dell'imperatore Ferdinando, continuerà a dimorare in Boemia.

Gli stessi giornali pubblicano, sotto la data di Salisburgo 16 luglio, un telegramma il quale conferma che il giornalista Siegl, la cui estradizione era stata chiesta dalla Baviera, fu, sotto lo scorta di gendarmi, condotto a Monaco.

Nei giornali di Pesth si legge che la calma, colla quale finora nel regno d'Ungheria si è proceduto alle elezioni generali, fu turbata nel collegio di Nagy-Banya, dove i partigiani dei due candidati vennero tra loro alle mani; per la qual cosa un regio commissario ebbe l'incarico di portarsi sul luogo onde iniziare un'inchiesta disciplinare contro il presidente della Commissione elettorale, non meno che contro il comandante e il capo della polizia locale. Frattanto la elezione fu differita al 29 luglio.

I giornali francesi sono ancora sotto l'impressione del voto col quale si chiuse la discussione della interpellanza del signor Raoul Duval sulla condotta del partito bonapartista.

I fogli liberali in particolare non se ne rallegrano in alcuna guisa ed esprimono energicamente l'opinione che nessuno ci abbia guadagnato.

" Non bisogna farsi illusione sul voto di fiducia che il governo ha ottenuto, scrivono i *Débats*. Se si bada che al medesimo hanno partecipato gli elementi più disparati, si può dubitare che esso abbia avuto un significato bene determinato. Infatti mal si comprende come un governo il quale ha assunta la missione di fondare le istituzioni repubblicane possa sentirsi confortato da testimonianze di fiducia che gli sono venute dai bonapartisti e dai legittimisti ".

Ciò che soprattutto ha inquietato i giornali liberali è l'aver veduto che nel discorso pronunziato dal vicepresidente del Consiglio non ci sia stata traccia di censura verso il bonapartismo, mentre tutte le considerazioni del signor Buffet ebbero per obbiettivo il pericolo che deriva o può derivare alla Francia dal partito radicale. La qual circostanza tuttavia, secondo i *Débats*, non toglie che il voto della Camera debba intendersi nel senso che il governo ha il preciso obbligo di vegliare onde il paese sia tutelato nel medesimo tempo contro le mene dei radicali e contro quelle degli imperialisti.

Il *Moniteur Universel* si domanda se la conseguenza del voto espresso dall'Assemblea nella seduta del 15 sia la fine della maggioranza del 25 febbraio e il risorgimento della maggioranza del 24 maggio, come alcuni pretendono. " L'avvenire, un prossimo avvenire ci illuminerà sopra questo punto capitale. Per il momento, quel che vediamo si è che il gabinetto, provocato temerariamente a chiedere un voto di fiducia, lo ha ottenuto con 444 suffragi.

" Tutte le destre, meno i signori du Temple e de Franclieu, i bonapartisti, tutto l'antico centro destro e tutto il centro sinistro, compresi Casimiro Périer, Giulio Favre ed Ernesto Picard, hanno votato a favore. Soli 252 deputati componenti la estrema sinistra e la sinistra, in una parola, tutta la linea che si estende dal signor Luigi Blanc passando per Gambetta fino a Thiers, Colmon e Barthélemy de Saint-Hilaire si è astenuta.

" Scrutinio certamente curioso, ma che sembra destinato a non delimitare per più di ventiquattro ore l'ordinamento dei partiti parlamentari „.

Nella sua seduta del 16 l'Assemblea francese ha votata senza discussione in prima lettura la legge sulle elezioni senatorie. Poscia, in seguito di una succinta discussione, ha votata in terza lettura la legge sui poteri pubblici.

Essendosi poi preso a fare delle osservazioni sul modo di regolare l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, vennero in campo due proposte, una del signor Malartre intesa a deliberare che l'Assemblea si proroghi dopo la votazione del bilancio e si rechi in vacanza fino al 30 novembre; l'altra del signor Feray perchè l'Assemblea non si proroghi che dopo aver votato il bilancio e tutte le leggi costituzionali e dopo avere nominati i settantacinque senatori la designazione dei quali le è stata riservata.

Tra le quali due proposte del signor Malartre e del signor Feray la differenza vera è che, secondo la prima, lo scioglimento della Camera verrebbe rimesso all'anno venturo, e secondo l'altra esso avverrebbe in settembre o in ottobre.

La proposta Malartre venne dichiarata d'urgenza con 356 voti contro 319. Per quella del signor Feray l'urgenza fu respinta con 371 voti contro 331.

Quest' altro voto dell'urgenza dichiarata per la proposta Malartre ha rincarate le inquietudini e le proteste di quella parte considerevolissima della stampa parigina e dipartimentale cui sembra sopra ogni cosa urgente e desiderabile lo scioglimento dell'Assemblea a breve termine.

Qualche giornale dice che un'altra proroga dell'Assemblea non servirebbe che a prolungare il provvisorio con gravissimi danni e con grande scontentamento del pubblico, mentre è evidentissimo che in tre o quattro settimane di lavoro la Camera potrebbe agevolmente esaurire il suo ordine del giorno.

Il *Moniteur Universel* dice che nelle condizioni nelle quali la domanda Malartre fu fatta essa costituisce un vero attentato contro la legge del 25 febbraio, poichè non ha altro scopo che di prolungare di quattro mesi l'esistenza di un'Assemblea il cui mandato è finito.

Negli uffici al cui esame la proposta Malartre venne deferita, i ministri si sono espressi per una più breve durata della proroga. Tuttavia la Commissione che venne scelta per esaminarla riuscì composta di 9 membri favorevoli e di 6 contrari.

Si annunzia dal Montenegro, che il principe Nicola si tiene affatto indifferente ai movimenti dell'Erzegovina. Si dice che il principe abbia convocato i voivodi ed i senatori a consiglio nel quale si sarebbe deciso di mantenere la più stretta neutralità, e di ben custodire la frontiera per impedire che dal Montenegro passi alcuno aiuto ai ribelli.

Tuttavia altre notizie recano che il ministro turco degli affari esteri avrebbe presentato al Consiglio dei ministri, radunato il 12 corrente, una nota diretta ai rappresentanti esteri accreditati presso la Sublime Porta, colla quale nota il governo ottomano imputerebbe alla Servia ed al Montenegro l'insurrezione dell'Erzegovina, e finirebbe con dichiarare che all'uopo esso occuperà militarmente Belgrado e il Montenegro.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Ancona, 19. — L'ammiraglio inglese visitò ieri il prefetto, il sindaco ed il comandante militare i quali gli restituirono oggi la visita. Ieri sera l'ammiraglio e gli ufficiali inglesi si recarono al caffè e la banda suonò l'inno inglese, che fu applaudito dalla folla. La città accolse la squadra con molta simpatia. L'ammiraglio telegrafò al suo governo l'ottima accoglienza qui ricevuta. Mercoledì avrà luogo una serenata. La squadra partirà giovedì.

Mònaco, 19. — Il risultato finale delle elezioni per la Camera dei deputati ha dato 79 ultramontani e 77 liberali.

Bourg Madame, 19. — I carlisti hanno tirato sopra Puycerda fino alle ore 7 pom., producendo guasti insignificanti; alle ore 9 partirono precipitosamente, inseguiti dalla guarnigione.

Londra, 19. — Il Principe Umberto ha invitato a pranzo sabato molti personaggi. Ieri S. A. ha assistito col suo seguito alla funzione religiosa nella Chiesa italiana. Dopo colazione si recò a Richmond in carrozza e verso sera ha pranzato presso il Principe di Galles.

Il Principe Cristiano ed il Principe Eduardo di Sassonia Weimar visitarono il Principe di Piemonte sabato; ieri si recarono a visitarlo il signor Disraeli, il ministro spagnuolo e l'incaricato di affari d'America.

Costantinopoli, 18. — I commissari inviati dalla Porta presso gl'insorti cristiani nell'Erzegovina telegrafarono il 16 corrente annunziando che la loro missione andò fallita e che gli insorti riuscirono a provocare una sollevazione nel paese compreso fra Mostar e la frontiera austriaca, verso Ragusa. I commissari conchiudono dicendo che bisogna spedirvi un corpo di truppe.

Madrid, 19. — *Dispaccio ufficiale*. — La città di Puycerda, in Catalogna, fu assalita il giorno 17 da una grande parte delle bande carliste, che con 4 cannoni apersero il fuoco contro una città quasi senza difesa. La popolazione, entusiasmata dalle ultime vittorie dell'esercito liberale, respinse tutti gli attacchi, smontò tre cannoni dei carlisti e obbligò Saballs a levare l'assedio nella notte del 18 e a ritirarsi con perdite considerevoli.

Zara, 19. — Si ha da Mostar che il governo turco, dopo una scaramuccia presso Nevesigne, tentò di persuadere la popolazione cristiana dei villaggi insorti a deporre le armi, ma il tentativo non ebbe alcun successo. Alcune truppe turche giunsero il 16 corrente a Mostar. Del resto il movimento è circoscritto a pochi piccoli villaggi.

Parigi, 19. — La Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sulla proroga dell'Assemblea udirà domani Buffet e Dufaure, i quali indicheranno le leggi, la cui discussione è necessaria prima della proroga.

Versailles, 19. — L'Assemblea incominciò a discutere il bilancio e ne approvò parecchi articoli.

New-York, 19. — I giornali pubblicano alcuni dettagli sopra una sommossa scoppiata a San Miguel, nella Repubblica di San Salvador, per avere le autorità proibita la lettura di una pastorale del vescovo.

Due generali e molti cittadini rimasero uccisi. Parecchie case

furono saccheggiate e bruciate. Molte proprietà rimasero distrutte.

Si calcola che le perdite ascendano ad un milione di dollari.

Le truppe repressero la sommossa, fucilando molti rivoltosi.

La nave da guerra inglese *Fantôme* sbarcò un distaccamento di fanteria marina per aiutare le truppe.

NOTIZIE DIVERSE

Inondazioni in Inghilterra. — Le intemperie di questo anno pare che non abbiano risparmiato nessun paese. Leggiamo nel *Times* che a Mommouth ebbero luogo gravi inondazioni, nelle quali 12 persone perirono. I dintorni di Cardiff sono allagati. A Bath l'Avon è straripato producendo gravi guasti. A Bristol le acque del Froom inondarono case e campagne, e a Worcester la Severn ha portato via gran parte del ricolto. Negli arcipelaghi di Shetland e Orkney infuriò una spaventevole tempesta.

Esplorazioni nell'interno dell'Africa. — Scrivono dall'Egitto alla *Correspondance Havas:*

Il colonnello Long, il giovane ufficiale americano che acquistò una meritata celebrità recandosi a Mtesa, e che quindi fece altri viaggi coronati da successo, è ritornato al Cairo conducendo seco cinque indigeni di diverse tribù ed una curiosa collezione di armi e di oggetti in uso fra i selvaggi. Fra breve egli si recherà in Europa per preparare altre spedizioni che, dirette da lui e sotto gli auspici del khédive, debbono continuare ad esplorare l'interno dell'Africa.

Sette piroscafi fanno ora il tragitto fra Khartoum e Ragaff; e passata quest'ultima località, le cascate rendono il Nilo navigabile. La distanza da Khartoum all'accampamento principale del colonnello inglese Gordon è di oltre 1000 miglia. Quest'ultimo stabilì una linea di posti avanzati per aver sempre libere le sue comunicazioni e fece pace con le tribù che furono ostili a sir Samuele Baker. Abou Saoud, il mortale nemico di sir Baker, venne ammansato; i mercanti di schiavi furono utilizzati, invece di essere trattati da nemici, ed il loro traffico venne paralizzato. Gordon occupò tutto il paese senza che ciò costi nulla al governo, poichè i prodotti che inviò al Cairo bastano a coprire le spese della spedizione.

Il colonnello Purder, ufficiale americano al servizio del khédive, è arrivato nella capitale del Darfour; e, siccome ha scritto che il Nilo ha molt'acqua fra quella località ed il suo punto di partenza, se ne può concludere che più non esista l'ostacolo che costrinse sir Baker a fermarsi.

Il colonnello americano Colston si dirige verso l'interno dell'Africa seguendo un'altra via, mentre che il prof. Mitchel, geologo della spedizione di Gordon, che trovasi presso Kennar, fra il Nilo ed il mar Rosso, scoperse due miniere d'oro, che nei tempi andati furono già scavate, e scrive che una di quelle due miniere, quando vi si lavorasse con le macchine moderne, potrebbe dare buoni resultati.

Dal complesso di tutte queste notizie appare evidente che il khédive, energicamente secondato da agenti capaci ed affezionati, prosegue con successo a scoprire e ad esplorare i paesi sconosciuti che trovansi in prossimità del suo regno.

BORSA DI FIRENZE — 19 *luglio*.

	17		19	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	74 25	nominale	74 25	nominale
Napoleoni d'oro	21 54	contanti	21 60	contanti
Londra 3 mesi	27 07	»	27 08	»
Francia, a vista	107 62	»	107 80	»
Prestito Nazionale	59 —	nominale	— —	
Azioni Tabacchi	819 —	»	818 —	nominale
Azioni Banca Naz. (nuove)	2007 —	»	2012 —	»
Ferrovie Meridionali	329 —	»	329 —	nominale
Obbligazioni Meridionali	227 —	»	227 —	»
Banca Toscana	1206 —	nominale	1202 —	»
Credito Mobiliare	730 —	»	729 —	nominale

BORSA DI LONDRA — 19 *luglio*.

	17 da	17 a	19 da	19 a
Consolidato inglese	94 1[8	— —	94 1[8	94 1[4
Rendita italiana	70 3[8	— —	70 1[2	— —
Turco	39 3[8	39 1[2	39 1[2	39 5[8
Spagnuolo	20 3[8	— —	20 3[8	20 1[2
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	76 5[8	— —	76 7[8	— —

BORSA DI PARIGI — 19 *luglio*.

	17	19
Rendita francese 3 0[0	65 —	64 95
Id. id. 5 0[0	105 —	105 05
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	71 35	71 35
Id. id. 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	226 —	223 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	217 25	217 50
Ferrovie Romane	67 50	— —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	236 —	238 —
Obbligazioni Romane	218 —	218 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 29 1[2	25 29 1[2
Cambio sull' Italia	7 —	7 —
Consolidati inglesi	94 —	94 3[16

BORSA DI BERLINO — 19 *luglio*.

	17	19
Austriache	509 50	511 50
Lombarde	171 50	177 —
Mobiliare	393 50	392 —
Rendita italiana	71 70	71 75
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 19 *luglio*.

	17	19
Mobiliare	220 —	219 40
Lombarde	95 50	98 25
Banca Anglo-Austriaca	116 25	115 50
Austriache	280 50	281 —
Banca Nazionale	940 —	942 —
Napoleoni d'oro	8 89 1[2	8 89
Argento	101 15	101 10
Cambio su Parigi	44 05	44 05
Cambio su Londra	111 65	111 65
Rendita austriaca	74 15	74 —
Rendita austriaca in carta	70 85	70 85
Union-Bank	99 80	99 —

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 19 luglio 1875 (ore 16 10).

Ponente forte e mare grosso a Livorno. Mare agitato alla Palmaria e a Taranto; venti forti a Capo Primaro, a Calascia e a Monte Itala. Freschi a Bari e a Brindisi. Cielo sereno in Sardegna, in Sicilia, in Piemonte, nella Comarca e in varie stazioni del sud della penisola e coperto a Firenze e a Urbino. Nuvoloso altrove. Barometro alzato, specialmente nel nord della Sardegna. Nelle ultime 24 ore burrasche in varie stazioni, temporale a Venezia. Fortissimi colpi di libeccio alla Palmaria. Cielo nuvoloso in Austria. Pioggia nel sud-est dell'Inghilterra. La calma non si ristabilisce ancora, ma lo stato del cielo accenna a migliorare.

Osservatorio del Collegio Romano — 19 luglio 1875

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,4	760,4	760,4	760,9
Termomet. esterno (centigrado)	21,0	27,1	26,4	21,4
Umidità relativa...	73	50	49	80
Umidità assoluta...	13,52	13,31	12,47	15,20
Anemoscopio.........	S. 0	S. SO. 8	O. SO. 12	S. 3
Stato del cielo........	8. pochi cumuli	6. cirro-cumuli	10. belliss.	10. belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 28,0 C. = 22,4 R. | Minimo = 17,5 C. = 14,0 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 20 luglio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0₍0	1° semestre 1876	—	—	74 47	74 45	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0₍0	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0₍0	3° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 25
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 90
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1875	—	—	76 95	76 90	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0₍0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0₍0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1450
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	483 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'ill. a Gas	1° gennaio 1875	500 —	500 —	526 —	525 50	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	—	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	106 65	106 40	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 08	27 03	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 70	21 66	— —
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0₍0 - 76 67 1₍2 fine.

Oro 21 65, 66.

Prestito Rothschild 76 95.

Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas 526.

Il Deputato di Borsa: P. Piangiani | Il Sindaco: A. Pieri.

NOTIFICANZA DI SENTENZA
per pubblici proclami.
(Ruolo n. 198).

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia, il tribunale civile di Susa nell'udienza delli 31 marzo 1875 ha pronunziato la seguente sentenza nella causa formale

Delli Suppo Antonio, Suppo Carlo, Battista e Felice fratelli fu Gioanni, Carello Felice fu Pietro, Suppo Gioanni, residenti in Rubiana, attori principali del causidico San Pietro,

Contro

Croce Paolo fu Tommaso, Croce Domenico fu Battista, Croce Giuseppe fu Paolo, Croce Paolo ed Antonio fratelli fu Giuseppe, questi anche nell'interesse dell'altro fratello Egidio, indivisi, Croce Gioanni fu Antonio nell'interesse del fratello Egidio, Croce Pietro e Catterina fu Antonio, Croce Felice fu Giuseppe nell'interesse anche della moglie Croce Maria fu Battista, Carello Michele fu Giuseppe, Dosio Lorenzo fu Giuseppe, Girardi Gioanni e Giuseppe fu Bartolomeo, anche nell'interesse il primo del fratello Battista, ed il secondo della moglie Maria Croce fu Giuseppe, Suppo Antonio fu Giuseppe anche nell'interesse del fratello Gioanni, Carello Antonio fu Bernardo, Suppo Lorenzo fu Gioanni, Bertolo Lorenzo fu Giuseppe, Carello Antonio di Giuseppe, Carello Gioanni fu Bernardo, Franchino Michele fu Giuseppe, anche pei fratelli Gioanni e Carlo, Croce Marianna fu Paolo vedova di Stefano Suppo nell'interesse di sua famiglia, Bertolo Gioanni fu Giuseppe tanto in proprio che per la madre Carello Maria, Suppo Gioanni fu Antonio, Suppo Felice e Paolo fratelli fu Tommaso, Suppo Gioanni fu Giuseppe, Suppo Antonio fu Gioanni, Isabello Gioanni e Giuseppe fu Carlo, Bruno Gioanni e Giuseppe fu Carlo, Bruno Gioanni, Paolo, Antonio fratelli fu Tommaso, Bertolo Simone fu Giuseppe nello interesse pure di sua moglie Girardi Teresa, Croce Maria di Paolo, Croce Antonio e Gioanni fu Matteo, e Suppo Antonio fu Battista, convenuti, residenti a Rubiana, borgata Nubbia, clienti del procuratore Gustavo Bonini

Contro

Carello Antonio, Carello Battista, residenti in Rubiana, stati citati nei modi ordinari, convenuti non comparsi;

Contro

Chiavarina conte Amedeo, residente in Torino, citato nel modo ordinario, pella assistenza del giudizio, non comparso;

Contro

Croce Maria di Giuseppe, Croce Rosa, Angela, Margherita, Catterina, Felicita e Maria sorelle, Croce Gio. Battista, Giuseppe, ed altro Battista cugini Croce, Croce Anna, Gioanna Teresa fu Giuseppe, Croce Domenica e Maria, Croce Lorenzo e Battista fratelli fu Tommaso, Carello Lorenzo, Carello Gioanna, Girardi Bartolomeo, Catterina Carello, Eredi di Antonio Girardi fu Giovanni, Girardi Antonio fu Bartolomeo, Croce Antonio fu Pietro, Suppo Lorenzo fu Giovanni, Magnetto Antonio e Maddalena Suppo coniugi, Suppo Giuseppe fu Gioanni, Suppo Pietro fu Gioanni, Carello Giuseppe fu Stefano, Carello Gioanni fu Stefano, Bruno Tommaso, Carello Andrea, Carello Rosa moglie di Lorenzo Suppo, Girardi Antonio, Anna, Giuseppe ed Anna Catterina, Girardi Gioanni, Gioanni e Giuseppe fratelli Carello, Suppo Domenica, Angela ed Enrichetta fu Stefano, e Pietro Suppo zio e nipoti, Carello Maria vedova Bertolo, Suppo Battista e Luigia fu Gioanni, Franchino Carlo, Suppo Giuseppe, Suppo Gioanni Battista, Suppo Luigi, Magnetto Maddalena nata Carello, Suppo Antonio, Bruno Maddalena moglie di Croce Antonio, Bruno Gioanna ed eredi di Bruno Tommaso, Carello Gioanni ed Andrea fratelli, residenti tutti in Rubiana, non comparsi, stati citati per pubblici proclami, non che tutti coloro che avessero interesse nella presente controversia e tutti i comproprietari liberi ed enfiteutici dell'alpe Chiavrara.

Conclusioni.

Il procuratore capo Eugenio San Pietro nell'interesse degli attori suoi clienti chiede e

Conchiude:

Reietta ogni eccezione in contrario;
Dichiarata la contumacia dei non comparsi,
Mandarsi dal tribunale procedere alla divisione dell'alpe Chiavrara, di cui nell'instrumento in data 21 maggio 1861, rogato Cassinis;
Mandarsi a tal uopo le parti comparire avanti ad un giudice delegato per le operazioni relative alla divisione;
Nominarsi a tal uopo fin dora un perito per procedere al riparto delle quote che spetteranno ai singoli condividenti;
Mandarsi al medesimo di procedere a dette operazioni, e presentare la sua relazione nel termine che verrà stabilito dal tribunale al perito stesso, tanto nel caso che sia difficile che in quello che sia possibile la divisione, di procedere ad un progetto di divisione in due parti, una delle quali per la quantità spettante alli attori in base ai presentati documenti e l'altra pella quantità spettante ai convenuti, ed a fare anche su questo la sua relazione;
O quanto meno mandarsi al perito di determinare in ogni caso quanto bestiame sia bovino che ovino possa l'alpe mantenere, per determinare, in base alle quote d'affrancamento, il numero di bestie che ciascuno dei contenti può condurre al pascolo;
Condannarsi i convenuti nelle spese.

Il causidico capo Gustavo Bonini nell'interesse dei convenuti suoi principali come nei precedenti atti di questa causa, chiede e conchiude:
Rejetta ogni eccezione, opposizione ed instanza in contrario,
Assolversi li convenuti in questa causa comparsi da ogni attrice domanda coi danni e nelle spese.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fattasi dai procuratori delle parti alla pubblica udienza delli diciassette corrente mese, tenutasi dalli signori avvocati cavaliere Gioanni Massimo presidente, Francesco Bellati e Domenico Danesio pretore di questo mandamento attesa, coll'intervento dell'illustrissimo signor avvocato Giuseppe Adami, aggiunto giudiziario, rappresentante il Pubblico Ministero e coll'assistenza del vicecancelliere Ferdinando Tricerri;

Sentiti li stessi procuratori delle parti nelle loro rispettive istanze, conclusioni ed osservazioni e

Sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni;

Ritenuto che dagli attori domandasi in questo giudicio la divisione di una montagna denominata Chiavrara, posta sul territorio di Rubiana, nella regione Nubbia, fondandosi sugli istrumenti 3 giugno 1730 rogato Defilippi, e 31 marzo 1861, rogato Cassinis, col primo dei quali veniva ai loro autori unitamente a vari altri proprietari della borgata Nubbia conceduta in enfiteusi la montagna medesima, e col secondo procedevasi all'affrancamento di essa per parte degli utilisti mediante lo sborso al direttario di una somma corrispondente al canone pagato. E dai convenuti si sostiene non potersi far luogo alla chiesta divisione pei seguenti motivi:

1° Perchè vi osta l'interesse generale dei comunisti, a termini degli articoli 682 e 683 del Codice civile, giacchè, essendo la montagna destinata al pascolo, non potrebbe più nel caso di divisione essere utilizzata come prima, anzi verrebbe meno affatto alla sua destinazione;

2° Perchè, derivando la comunione del pascolo non da antica consuetudine, ma da contratto, ossia dall'istromento del 3 giugno 1730, col quale i concessionari, dopo acquistato il dominio utile della montagna, ne regolavano tra di loro il godimento, non si può a termini di legge e di giurisprudenza accordare a veruno di essi il recesso dalla comunione medesima, dovendo essa considerarsi come una servitù imposta sulla quota d'ognuno;

3° Perchè la stessa domanda sarebbe anche contraria ai giudicati già intervenuti fra le parti, ossia alla sentenza di questo tribunale del 10 aprile 1867, confermata in appello e in cassazione, con cui decidendosi sopra una domanda inoltrata contro gli attuali attori per abuso di pascolo sulla montagna medesima, venivano essi condannati al risarcimento dei danni, stabilendosi nel medesimo tempo la base del diritto di ciascun comunista nel godimento del pascolo.

Ciò premesso, attesochè è principio stabilito dall'articolo 681 del Codice civile, che nessuno è costretto a rimanere in comunione, e che ciascuno dei partecipanti può sempre domandarne lo scioglimento; così richiedendo il diritto assoluto che ognuno ha di godere delle cose proprie nel modo che più gli talenti, diritto che verrebbe meno nel caso contrario;

Che in conseguenza di ciò la sola considerazione di un vago interesse che possano avere gli altri partecipanti a rimanere in comunione non può essere di ostacolo alla divisione;

Che quest'interesse, giusta l'art. 683, può essere d'ostacolo allo scioglimento della comunione, quando per esso viene a cessare l'uso cui sono destinate le cose, ma oltre al potersi nella specie agevolmente presagire che tale cessazione non avrà luogo per la divisione instata dagli attori, non è questa tuttavia una discussione che si possa fare allo stato della causa perchè ne mancano affatto gli elementi, e la sua risoluzione dovrà dipendere dal giudizio che ne daranno persone esperte;

Che trattandosi di pascoli nei territori in cui è stabilita la loro reciprocità, l'articolo 682 vieta eziandio di sciogliere la comunione nel caso che un grave ed evidente motivo di utilità generale del comune ne suggerisca il mantenimento; ma a parte il vedere se questo divieto sia o non applicabile alla fattispecie, anche per la considerazione che non si tratta qui che di assegnare semplicemente le quote dovute a ciascuno dei partecipanti, non venne fornita nessuna prova del vantaggio che si pretende esservi nel mantenimento della comunione, e del danno che ne deriverebbe nel caso contrario, non sapendosi immaginare come vi possa essere danno per non potere un comunista condurre le bestie al pascolo sui fondi altrui, mentre lo può sui propri, e mentre per l'uguale divieto che si fa agli altri comunisti di andare a pascolare sui fondi suoi viene a conservare intatto quel godimento che aveva nella comunione, e ciò tanto più nella specie in cui gli attori per impedire un soverchio frazionamento, si contentino di vedersi assegnare riunita la loro parte la quale corrisponde presso a poco al quarto della montagna, e che lo stesso si può fare per la parte che spetta ai convenuti;

Attesochè non regge il dire dei convenuti che si tratti di comunione fondata, non sopra un'antica consuetudine, ma sopra un contratto, onde non sia lecito recedere dalla medesima, dovendosi considerare come una servitù imposta sui fondi. Imperocchè la comunione anzi sarebbe fondata sopra una antica consuetudine procedente da vecchi atti d'investimento a titolo di enfiteusi fatto in capo ai proprietari della borgata Nubbia, i quali d'allora in poi continuarono sempre a godere del pascolo in comunione, e se nell'instromento del 3 giugno 1730 gli stessi proprietari, allo scopo di impedire dissensioni e litigi, regolarono fra loro il modo di godimento dello stesso pascolo, determinando che il numero del bestiame a condursi da ciascun partecipante nella montagna dovesse proporzionarsi alla quantità dei terreni da essi posseduti nella borgata Nubbia, e fissando su tale base il canone a pagarsi da ciascuno di essi, ciò non induce un patto obbligatorio di stare in comunione e non impedisce che, uscendo l'interesse di godere così in comune del pascolo, possa ciascun partecipante domandarne la divisione. Tanto meno poi si potrebbe ravvisare in quella stipulazione una servitù perchè questa consiste nella imposizione di un peso fatto sopra un fondo mediante un dato corrispettivo, e questi caratteri non si riscontrano nella specie in cui non vi sarebbe che la semplice riunione di diversi fondi, fatta alla pari, tra i comunisti col patto di goderne tutti in proporzione dei loro diritti senza maggior aggravio dell'uno o dell'altro;

Attesochè del pari non regge il dire che la domanda degli attori sia contraria ai giudicati precedentemente intervenuti e sia fatta allo scopo di eluderne gli effetti; imperocchè, prima di tutto conviene avvertire che con quelle sentenze si giudicò sopra una domanda di danni, mentre colla presente si deve giudicare sul diritto o non degli attori di sciogliersi dalla comunione, onde, trattandosi di diversa azione, non è la possibilità di una contrarietà di giudicati quella che possa arrestare dal pronunciare su quest'ultima domanda, perchè nella specie non si riscontrerebbe mai quel *bis in idem*, che è la base del divieto di giudicare nel sistema propugnato dai convenuti; in secondo luogo poi non vi può essere contrarietà di giudicato tra la presente sentenza e quella del 10 aprile 1867, che pronunciava sui danni, perchè la base a decidere non può essere che la stessa;

Atteso, riguardo a tale base, che appunto come dichiarò la sentenza del milleottocentosessantasette essa deve rinvenirsi nelle possidenze avute dai comunisti nella borgata Nubbia in relazione agli istrumenti del tre giugno millesettecentotrenta e del trentuno marzo milleottocentosessantuno, perchè col primo di essi si fissò il canone enfiteutico a pagarsi dai comunisti in ragione delle possidenze che essi avevano e col secondo si divenne all'affrancamento in base pure delle possidenze medesime, ciò rilevandosi chiaramente alla lettura dei suddetti atti;

Che ove per caso si potesse riscontrare una qualche diversità di proporzione tra le varie quote di canone portate dall'atto enfiteutico del tre giugno millesettecentotrenta e i prezzi d'affrancamento dell'atto trentun marzo milleottocentosessantuno, quella sarebbe dovuta alle successive mutazioni avvenute nelle proprietà dei comunisti nell'intervallo tra il primo ed il secondo atto, le quali, per effetto istesso delle norme fissate nell'istromento del tre giugno millesettecentotrenta avrebbero dovuto portare una variazione ai diritti dei comunisti ed ai corrispondenti loro obblighi relativamente ai canoni;

Che intanto essendo i comunisti, in forza del citato istromento di affrancamento, divenuti proprietari assoluti ed incommutabili delle quote affrancate, ove si verificasse alcuna delle diversità sopra previste, l'ultima base e regola della divisione dovrebbe essere il suindicato istrumento perchè è l'ultima misura dei loro diritti, non risultando che siano intervenute variazioni dopo di esso;

Che però, siccome non tutti gli enfiteuti del millesettecentotrenta intervennero all'istromento di affrancazione, come appare dal contesto di esso, onde una parte della montagna sarebbe tuttora da affrancare, così per procedere adeguatamente alla divisione e stabilire la proporzione delle quote affrancate con la totalità della montagna, dovranno i periti far capo eziandio all'istrumento del millesettecentotrenta;

Attesochè fra i varii interessati citati ad intervenire in questo giudicio alcuni soltanto comparvero, e sono quelli rappresentati dal causidico Bonini le cui opposizioni furono come sopra risolte, gli altri si resero contumaci, come appare dal certificato della

cancelleria del ventitrè giugno milleottocentosettantaquattro nonostante la regolarità della loro citazione;

Che pertanto in contumacia anche di costoro deve essere proseguito il giudicio;

Attesochè in ultimo che, non decidendosi per ora definitivamente la causa, e dovendosi aspettare l'esito della perizia per vedere se debba o non essere ordinata la divisione instata dagli attori, riesce superfluo il dare fin d'ora i provvedimenti relativi alla esecuzione della medesima, e per la stessa ragione dovranno essere differite le spese del giudizio;

Per questi motivi,

Dichiarata la contumacia dei non comparsi in epigrafe menzionati;

E reietta ogni eccezione dei clienti del causidico Bonini,

Manda ai signori geometri Luigi Laforest, Gio. Battista De Giorgis e Domenico Basili, dimoranti tutti in questa città, di procedere alla separazione della montagna Chiavrara di cui è questione, in due parti, da assegnarsi l'una agli attori, e l'altra a tutti gli altri comunisti, procedendo a tale separazione sulla base dell'istromento del trentun marzo milleottocentosessantuno, rogato Cassinis, ed in proporzione delle somme di affrancamento stipulate dallo stesso atto, rapportandosi anche, ove d'uopo e per quegli schiarimenti che fossero necessari, allo istrumento del tre giugno millesettecentotrenta, con suddividere poi anche fra gli attori, ov'essi ne facciano istanza, la quota ad essi complessivamente attribuita. Facendo di tutto quanto sopra una particolarizzata relazione basata su tutte quelle circostanze di fatto, e su tutti quei calcoli che potranno averli guidati nelle loro operazioni. Verificando massimamente se, per la divisione come sopra in due parti della montagna, non sia per venir meno l'uso del pascolo della medesima, per la parte soprattutto che dovrà essere assegnata ai convenuti.

Prefigge ai periti il termine di tre mesi dalla prestazione del giuramento per presentare la loro relazione alla cancelleria del tribunale.

Delega per ricevere il loro giuramento il giudice estensore della presente.

E riserva le spese del giudizio.

Destinando l'usciere di questo tribunale Emilio Depetris per la notificazione della sentenza ai contumaci residenti in questa giurisdizione.

E per la notificazione da farsi pure al contumace sig. conte Amedeo Chiavarina residente a Torino richiede il signor presidente di quel tribunale di destinare un usciere al medesimo addetto.

Redatta la presente dal sig. giudice avvocato Francesco Bellati.

Susa, addì 31 marzo 1875.

In originale sottoscritti: Massimo presidente, Bellati estensore, Danesio, Ferdinando Tricerri vicecancelliere.

La sovra estesa sentenza venne pubblicata a detta pubblica udienza 31 marzo 1875, mediante lettura datane dal vicecancelliere infrascritto a senso di legge.

In fede dat. *ut supra*.

In originale sottoscritto Ferdinando Tricerri vicecancelliere.

Registrata con marca da registrazione del valore di lire una e centesimi venti, debitamente stata apposta ed annullata da questa cancelleria in conformità di legge.

Per copia conforme spedita li otto aprile 1875 — Sottoscritto Ponzano cancelliere.

Tenore di decreto emanato sul ricorso delli Suppo Antonio, Suppo Carlo, Battista e Felice fratelli fu Gio., Carello Felice fu Pietro e Suppo Gio., residenti in Rubiana:

Il tribunale,

Riunito in camera di consiglio,

Visto il sopra esteso ricorso, colle conclusioni del Pubblico Ministero;

Sentito il signor giudice delegato;

Ritenuto che il numero stragrande delle persone contro le quali venne proferita la sentenza di questo tribunale delli 31 marzo 1875 dietro citazione pur già fatta per pubblici proclami renderebbe eccessivamente dispendiosa e difficile la notificazione della medesima quando si volesse eseguire a tutti individualmente;

Che nello stesso modo che può l'autorità giudiziaria, quando si tratta di citazione da farsi a molte persone, autorizzare che venga eseguita per pubblici proclami, così lo può anche quando si tratta di notificazione di sentenza, perchè l'articolo 368 del Codice procedura civile nel prescrivere la forma per la notificanza delle sentenze si riferisce a quella stabilita per la notificazione della citazione;

Che tuttavia la necessità che a tutti pervenga la notizia della precitata sentenza esige che a taluno almeno dei convenuti essa venga notificata in persona;

Per questi motivi

Autorizza i ricorrenti a far seguire per pubblici proclami nei modi indicati dall'articolo 146 del Codice di procedura civile la notificazione della sentenza 31 marzo 1875 agli individui in essa mentovati, meno il Carello Antonio, Carello Battista, il Croce Paolo fu Tommaso, il Suppo Lorenzo fu Gio. ed il conte Amedeo Chiavarina, ai quali dovrà essere notificata nei modi ordinari. — Susa, 24 giugno 1875. — All'originale firmati: Massimo presidente - Bellati - Uberti - Ponzano canc.

Il sottoscritto, a nome dei sovra nominati suoi clienti, fa instanza inserirsi nel Giornale Ufficiale del Regno d'Italia la sentenza e decreto che precedono acciò s'intendano notificati.

Susa, 13 luglio 1875.

3534 SAN PIETRO proc.

BANDO.

(1ª *pubblicazione*)

A richiesta del signor Matteo Florio, nella sala della prima sezione del tribunale civile di Roma, alla pubblica udienza del giorno 31 agosto 1875, primo periodo feriale, alle ore dieci antimeridiane si procederà col mezzo del pubblico incanto alla vendita giudiziale dei seguenti fondi espropriati ad istanza del signor Florio a carico del signor marchese Emanuele De Gregorio:

Palazzo posto in Roma, in via Rasella, civici numeri 150 e 154, e di mappa Rione 2°, numeri 151, 152, 153 e 159, composto da sotterranei, pianterreno, mezzanino, primo piano nobile ed altro piano superiore con soffitte abitabili, con cortile e fontana con un'oncia e mezza di acqua Felice e giardino, confinante coi beni Tittoni Barberi e strada, gravato dell'annuo canone di lire 95 08 a favore della primogenitura Lezzani e di altro di lire 7 57 a favore del patrimonio Bonelli, non che è gravato dell'imposta annua in lire 113 29 per dativa e di lire 68 58 per tassa comunale. L'incanto si aprirà per lire 45,000, somma offerta dall'istante.

Casa posta in via degli Avignonesi, distinta coi civici numeri 13 al 16 e di mappa Rione 2°, coi numeri 152 e 153, composta di due locali terreni e due piani superiori, confinante coi beni di Francesco Vassalli, Barberi e strada pubblica. Gravata dell'annuo canone di lire 19 08, e di altro in lire 17 63 a favore della primogenitura Lezzani: il tributo erariale per l'anno 1871 fu di lire 49 50 per dativa e di lire 29 97 per tassa comunale. L'incanto si aprirà in lire 7800 offerte dall'istante.

Il reddito imponibile definitivo di detti due stabili fu accertato per gli effetti dell'imposta pel 1874 a lire 7038, ed il tributo diretto verso lo Stato fu determinato a lire 12 50 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

PAOLO BONOMI usciere

3633 presso il trib. civ. di Roma.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane del giorno 29 del volgente mese si procederà in una delle sale del palazzo della prefettura in Potenza, innanzi al signor prefetto, o chi per esso, allo sperimento di pubblico incanto, a termini abbreviati e col sistema delle candele, per lo

Appalto del servizio giornaliero tra Potenza e Matera e viceversa, con carrozza coperta a quattro ruote ed a non meno di quattro posti, pel trasporto dei dispacci, valigie, sacchi ed altri oggetti dell'Amministrazione postale, con quel numero di cavalli che sarà necessario onde il servizio sia sempre eseguito nel tempo prescritto, per la durata dal 1° *settembre* 1875 *a tutto giugno* 1879.

In corrispettivo di detto servizio lo accollatario percepirà a trimestri regolari maturati l'annua somma che risulterà dal deliberamento dello appalto in ribasso di quella che serve di base allo incanto in lire quindicimila (L. 15,000.) Tale somma sarà pagata per lire diecimila dall'Amministrazione delle Poste e per lire cinquemila dalla provincia di Potenza. I ribassi d'asta saranno ripartiti in proporzione.

Saranno ammesse a far partiti soltanto le persone di buona condotta morale, di notoria solvibilità, pratiche del servizio che si appalta, e come tali riconosciute da chi presiede all'asta, e che a guarentigia della medesima abbiano depositato il decimo del prezzo di accollo.

L'appalto sarà deliberato in favore del miglior offerente ed a pluralità di offerte, sotto osservanza di tutti i patti e condizioni stabilite col relativo capitolato in data del 7 corrente mese, che ognuno potrà consultare e leggere nell'ufficio della prefettura dove rimane depositato.

A guarentigia dello esatto adempimento dei suoi obblighi, l'accollatario dovrà nella stipulazione del contratto vincolare nei modi prescritti tante cartelle del Debito Pubblico per la rendita corrispondente, a valore di Borsa, al capitale di lire tremila (3000), oppure dovrà versare nella Cassa dei depositi e prestiti il capitale stesso in danaro.

Dovrà inoltre l'appaltatore eleggere nel contratto, per la esecuzione del medesimo, il suo domicilio legale in Potenza, indicando la strada e il numero dell'abitazione.

Il contratto non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutorio dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Il termine utile per la presentazione di offerte di miglioramento in ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni cinque successivi alla pubblicazione dello avviso di seguito deliberamento.

Tutte le spese inerenti agli incanti, al contratto ed allo appalto saranno a carico dello appaltatore.

Potenza, il di 18 luglio 1875.

3616 *Il Segretario di Prefettura:* PASQUALE JACOVINI.

CITTÀ DI BOSA

Avviso di definitivo appalto.

Si dichiara che in seguito alla pubblicazione del manifesto di questo Municipio, in data 27 giugno 1875, per lo appalto della costruzione e sistemazione generale delle chiaviche e pavimentazione delle vie interne della città, deliberato provvisoriamente per la presunta somma di lire 238,850, si ebbe in tempo utile, entro i fatali stabiliti nel suddetto manifesto, l'offerta di ribasso del 5 25 per ogni cento lire sul prezzo della suddetta presunta somma; motivo per cui il nuovo definitivo incanto resta fissato per il giorno 30 del corrente mese di luglio, alle ore 11 ant., nella sala comunale, alla presenza della Giunta municipale, e si terrà detto incanto sulla base di lire 226,310 38 e secondo le prescrizioni contenute nel manifesto 8 maggio corrente anno.

Bosa, li 13 luglio 1875.

3596 *Il Sindaco:* PISCHEDDA.

CITTÀ DI BOSA

Avviso di definitivo appalto.

Si dichiara che in seguito alla pubblicazione del manifesto di questo Municipio, in data 26 giugno 1875, per lo appalto della costruzione d'una condotta d'acqua dalla fonte detta *Su Cantaru Mannu de Lozzana*, in territorio di Scano-Montiferro, fino alla città di Bosa, delle lunghezza di metri 10085, con una diramazione al porto di metri 2000, deliberato provvisoriamente per la presunta somma di L. 291,561 57, si ebbe in tempo utile, entro i fatali stabiliti nel suddetto manifesto, l'offerta del 5 25 per ogni lire 100 di ribasso sul prezzo della suddetta presunta somma, per cui il nuovo definitivo incanto resta fissato per il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 11 ant., nella sala comunale ed alla presenza della Giunta municipale, e si terrà sulla base di L. 276,254 59 e secondo le prescrizioni contenute nel manifesto delli 8 maggio corrente anno.

Bosa, 12 luglio 1875.

3597 *Il Sindaco:* PISCHEDDA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI NAPOLI

Avviso d'Asta.

In seguito a disposizione del Ministero della Guerra, contenuta in dispaccio circolare del 13 luglio corrente, nº 2055, Divisione Sussistenze, Sezione 1ª, il giorno di giovedì 5 agosto 1875, ad un'ora pom. (tempo medio di Roma), si procederà in detta Direzione, sito Largo della Croce alla Solitaria, nº 4, in Napoli, avanti il colonnello commissario direttore, al pubblico incanto a partiti segreti per lo appalto, in un solo lotto, dei FORAGGI (avena, fieno e paglia mangiativa) ai quadrupedi dell'Esercito stanziati e di passaggio nelle sottonotate località, pel periodo di un anno, a far tempo dal 1º ottobre prossimo, a tutto il 30 settembre 1876, come dallo specchio che segue:

Natura della impresa	Denominazione del lotto	LUOGHI compresi nel lotto d'appalto	Cauzione in valore reale
Foraggi	Napoli	Provincie di Avellino, Bari, Benevento, Caserta, Campobasso, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza e Salerno.	110000

L'impresa durerà per un anno a principiare dal 1º ottobre 1875 a tutto settembre 1876.

L'impresa baserà sui capitoli generali, speciali e addizionali d'onere, per la medesima stabiliti, quali capitoli formeranno parte integrale del contratto e saranno visibili presso tutte le Direzioni di commissariato militare, ed il servizio dovrà essere esteso a tutte le località componenti il lotto.

L'appalto in parola seguirà col mezzo degli incanti a partiti segreti nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti lo effettuato descritto deposito provvisorio, il quale deposito sarà poi pei deliberatarii convertito in cauzione definitiva.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte, e si dovrà unire una distinta dei titoli depositati; cioè il numero di ciascun titolo, il suo valore nominale, la rendita e la decorrenza di essa.

I depositi venendo fatti, come segue generalmente, con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti che gli offerenti produrranno all'incanto dovranno essere in carta bollata da lira 1, escluse le marche da bollo, ed in pieghi suggellati. Le offerte condizionate non saranno ammesse.

I partiti da proporre all'incanto dagli aspiranti dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi che si richiedono per il fieno, per l'avena, per la paglia mangiativa — col calcolo del costo della razione foraggio ragguagliato alla competenza fissata per i primi 10 reggimenti di cavalleria, cioè nel modo seguente:

Fieno per ogni quintale . . . . . L. . . . .
Avena per ogni quintale . . . . . „ . . . .
Paglia mangiativa per ogni quintale „ . . . .

Ai quali prezzi ragguagliando la razione a chilogrammi 3,00 fieno, 3,50 avena 3,00 paglia mangiativa, danno il costo della razione in lire . . . .

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzo maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo massimo della razione stabilito nella scheda Ministeriale.

Il deliberatario resta obbligato di provvedere a semplice richiesta dei Corpi i seguenti generi ai prezzi segnati i quali saranno invariabili e non soggetti ad alcun ribasso d'incanto, giusta l'articolo 9, § 34, dei capitoli speciali, cioè:

Gran turco lire 1 70 per miriagr.	Farina d'orzo lire 1 60 per miriagr.
Carrube lire 1 60 per miriagramma.	Segale in grana lire 1 70 per miriagr.
Crusca lire 1 20 per miriagramma.	Orzo in grana lire 1 30 per miriagr.
Farina di segale lire 2 per miriagr.	

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque Direzione di commissariato militare, avvertendo però che di detti partiti, provenienti da altre Direzioni, non sarà tenuto conto quando non arrivino in questa Direzione prima che, a senso dell'articolo 86 del regolamento 4 settembre 1870, sia dichiarato aperto l'incanto, e quando non siano accompagnati dalla ricevuta constatante lo effettuato deposito provvisorio. Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha determinato di ridurre, con apposito decreto, a 5 giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'Impresa, decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento (tempo medio di Roma.)

Infine le spese tutte dell'incanto e del contratto sono a carico del deliberatario, giusta l'articolo 8 dei capitoli generali d'onere.

Napoli, 17 luglio 1875.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: SANTORO.

3604

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI NAPOLI

Avviso d'Asta.

In seguito a disposizione del Ministero della Guerra, contenuta in dispaccio circolare del 13 luglio corrente, nº 2055, Divisione Sussistenze, Sezione 1ª, il giorno di giovedì 5 agosto 1875, alle 11 antim. (tempo medio di Roma), si procederà in detta Direzione, sito Largo della Croce alla Solitaria, nº 4, primo piano, in Napoli, avanti il colonnello commissario direttore, al pubblico incanto a partiti segreti per lo appalto, in un solo lotto, del PANE da munizione alle truppe di stanza e di passaggio nelle sottonotate località pel periodo di un anno, a far tempo dal 1º ottobre prossimo a tutto il 30 settembre 1876, come dallo specchio che segue:

Denominazione del lotto	LUOGHI compresi nel lotto d'appalto	Prezzo della razione da grammi 735	Ammontare della cauzione in valore reale
Napoli	Provincie di Avellino, Bari, Benevento, Caserta, Campobasso, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza e Salerno.	Centesimi 27	L. 55000

L'impresa baserà sui capitoli generali, speciali e addizionali d'onere, visibili presso tutte le Direzioni di commissariato militare, quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Il servizio dovrà essere esteso a tutte le località componenti il lotto, ad eccezione però di quei luoghi in cui vi sono panifici militari, e di quei presidii ove il pane viene spedito a cura dell'Amministrazione militare come è spiegato dai capitoli.

L'impresa del pane d'appaltarsi avrà principio col 1º ottobre 1875, ed avrà termine con tutto settembre dell'anno 1876.

L'impresa seguirà col mezzo degli incanti a partiti segreti nel modo stabilito dall'art. 95 del regolamento generale di contabilità.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito scritto su carta da bollo di una lira, escluse le marche da bollo, ed in piego firmato e suggellato, proporrà il ribasso di un tanto per ogni lire cento, sul prezzo della razione annotato nel presente avviso, maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta del Ministero della Guerra. Le offerte condizionate non saranno ammesse.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha determinato di ridurre, con apposito decreto, a 5 giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa, decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli accorrenti all'asta, per essere ammessi a far partiti, dovranno presentare le ricevute constatanti lo effettuato descritto deposito provvisorio, quale deposito verrà pei deliberatari convertito poi in definitivo nella Cassa di depositi e prestiti.

Le ricevute dei detti depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte, e si dovrà unire una distinta dei titoli depositati, cioè il numero di ciascun titolo, il suo valore nominale e la rendita annua.

Se il deposito viene fatto con cartelle del Debito Pubblico, questi titoli saranno ricevuti pel solo valore del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui vengono depositati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare anche i loro partiti a qualunque Direzione di commissariato militare, avvertendo però che di detti partiti provenienti da altre Direzioni non sarà tenuto conto quando non arrivino in questa Direzione prima che, a senso dell'articolo 86 del regolamento 4 settembre 1870, sia dichiarato aperto l'incanto, e quando non siano accompagnati dalla ricevuta constatante lo effettuato deposito provvisorio.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti sono a carico del deliberatario giusta l'art. 8 dei capitoli generali d'onere.

Napoli, 17 luglio 1875.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: SANTORO.

3605

SOCIETÀ ENOLOGICA LAZIALE

È convocata l'assemblea generale degli azionisti pel giorno 25 corrente, alle ore 12 meridiane, nelle sale del Palazzo Municipale in Velletri.

Affari da trattarsi:

1º Relazione sulla situazione della Società.
2º Proposta di scioglimento della medesima.
3º Nomina degli incaricati della liquidazione.

Velletri, 18 luglio 1875.

Pel Presidente
Il Segretario: PACIFICO DI TUCCI.

3614

N° 478.

SOCIETA' ANONIMA PER LA CONCENTRAZIONE DELLA TORBA IN ITALIA

A tenore dell'articolo 153 del Codice di commercio, dell'art. 9 dello statuto sociale ed in relazione al precedente avviso 15 marzo a. c., si fa noto che i numeri delle azioni i cui possessori non concorsero al reintegro del capitale sono i seguenti:

N. 5, 35, 36, 38, 53, 62 a 64, 66, 76 a 90, 96, 100 a 104, 114, 115, 116, 119 a 130, 137, 140 a 155, 157 a 171, 178, 179, 183, 184, 307 a 310, 312 a 315, 346, 347, 353 a 362, 365, 366, 367, 370 a 375, 386 a 400, 414, 423 a 427, 458 a 499, 529 a 553, 602, 605 a 610, 623 a 627, 629, 690 a 699, 705, 735 a 761, 765 a 791, 793 a 796, 798, 799, 801 a 812, 814 a 817, 827, 828, 835 a 837, 840, 848 a 851, 864, 865, 870 a 930, 954 a 957, 961 a 963, 966, 968 a 981, 1001, 1003 a 1022, 1111 a 1118, 1123, 1127 a 1130, 1141 a 1145, 1152, 1157, 1161, 1200 a 1300, 1376, 1501 a 1510.

Secondo il disposto del detto art. 9 dello statuto, trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione, si procederà a tenore dell'art. 153 del Codice di commercio.

Firenze, 15 luglio 1875.

3599 **La Direzione.**

Istanza per nomina di perito.

Il signor Tommaso Grossi, procuratore di Malandrucco Pietro fu Ignazio di Alatri, ha in data 15 luglio 1875 presentata dimanda al signor presidente del tribunale di Frosinone per la nomina di un perito che proceda alla valutazione dei fondi qui appresso accennati, pignorati fin dal 15 aprile 1875 a danno di Colazingari Salvatore nella qualità di sindaco del comune di Alatri; quale precetto fu debitamente trascritto alla conservazione delle ipoteche di Frosinone il dì 7 luglio corrente.

Fondi da periziarsi.

1° Palazzo comunale di Alatri posto in Piazza Santa Maria Maggiore, segnato in mappa alla sez. 13ª, n. 131, composto di 3 piani e vani 35, col reddito imponibile di lire 787 50.

2. Fabbricato di nove vani in quattro piani ad uso di abitazione, stalla e bottega, posto in Alatri, contrada Trivi, segnato in mappa sez. 13ª, n. 129, col reddito di lire 128 64.

3. Terreno boschivo ad elcini, in territorio di Alatri, contrada Monte degli Elcini, distinto in mappa alla sez. 7ª, numeri 609, 625, 632, di ettari 637, are 29 e centiare 10, dell'estimo di scudi 3157 69.

Frosinone, 16 luglio 1875.

3630 TOMMASO avv. GROSSI proc.

Istanza per nomina di perito.

Il procuratore Jacoacci Alfonso, nel suo proprio interesse, in data 17 giugno 1875 ha presentata istanza al signor presidente del tribunale civile di Frosinone per la nomina di un perito che proceda alla valutazione della casa qui appresso cennata, pignorata fin dal 15 dicembre 1874 a danno di Battaglini Vincenzo di Frosinone, debitore; quale precetto fu debitamente trascritto alla conservazione delle ipoteche di Frosinone li 21 dicembre stesso anno.

Immobile da periziarsi.

Bottega e casa di abitazione di vani quattro, in territorio di Frosinone, contrada 5ª Stazione Ferroviaria di Frosinone, segnata in mappa al num. 1135, sez. 5ª.

Frosinone, li 16 luglio 1875.

3631 JACOACCI.

REGIA PRETURA del 2° Mandamento di Roma.

Con atto emesso in questa cancelleria il giorno 9 luglio 1875, il signor avvocato Giulio Paolucci, domiciliato in Roma, via delle Coppelle, n. 3, nella sua qualità di tutore delle minorenni Ida ed Anna Maria Destefanis Giacosa fu Bartolomeo, ha dichiarato di accettare, nell'interesse delle medesime, non altrimenti che col beneficio dell'inventario l'eredità della loro madre Carolina Destefanis, morta *ab intestato* in Roma nel giorno 25 aprile 1875 nella casa di sua ultima abitazione in via delle Cinque Lune, n. 29.

Roma, 13 luglio 1875.

3586 Il canc. VITTORIO GATTI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende pubblicamente noto che il tribunale civile di Lanciano (Abruzzi), con decreto del 3 giugno 1875, registrato con marca annullata, ha autorizzata la Direzione della Cassa dei depositi e prestiti presso l'Amministrazione Generale del Debito Pubblico in Firenze a pagare liberamente alle signore Teresa e Maria Castracane, figlie ed eredi del fu Sinibaldo, proprietarie, domiciliate in Villa Santa Maria nell' Abruzzo Chietino, la somma di lire millesettecento depositata per cauzione e patrimonio del notariato esercitato dal detto signor Sinibaldo, giusta la fede di credito del Banco delle due Sicilie, Cassa dei privati argento, del nove dicembre 1841 in testa di Sinibaldo Castracane con la seguente girata: " E per me pagherete i dietroscritti D. 400 00 (lire 1700 00) alla Real Cassa di Ammortizzazione, oltre il pagamento degl'interessi maturati, salvo qualunque onere sul quale vi fosse vincolo ipotecario presso la Direzione del Banco ".

Lanciano, 20 giugno 1875.

3373 GIUSEPPE DE CESARE proc.

SUNTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto, a norma del regolamento del Debito Pubblico, adempie a pubblicare il decreto della pretura di Bari del 7 settembre 1872.

Il pretore, facendo dritto alla dimanda, autorizza il sottoscritto qual creditore garantito da 5 certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestati a Raffaele Bellisario fu Gennaro, debitore, rendita 5 p. 100, segnati coi nn. 53794, rendita lire 20; n. 74649, lire 15; n. 81438, lire 10; n. 84139, lire 10; e n. 84972, lire 5, a svincolarli ed alienarli, e dal ritratto pagarsi pria il medesimo, e il supero all'altro creditore Raffaele Bucci, le spese prelevarsi dalla massa, e la resta depositarsi nelle pubbliche Casse.

Bari, 3 luglio 1875.

3358 GIUSEPPE ALTIERI fu Francesco.

ESTRATTO DI DECRETO

(2ª *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale di Monza con decreto 13 maggio 1875, num. 136, in revoca del decreto 20 febbraio p. p., num. 23, dichiarò competere ai minori Amalia, Luigi, Giovanni ed Ester Ferretti fu Giovanni di Monza, e nella ragione di un quarto per ciascheduno, l'esclusiva comproprietà del certificato del Debito Pubblico n. 29334-3530 5 0/0 della rendita annua di L. 375 ed intestato Ferretti Teodolinda, ed autorizzò la Direzione del Debito Pubblico e senza alcuna responsabilità di questa a stralciare da detto certificato L. 135 di rendita in titoli al portatore, ed a trasferire le rimanenti L. 240 di rendita in quattro certificati nominativi della rendita di L. 60 caduno, in modo che ognuno dei minorenni venga intestato per l'esclusiva proprietà di uno dei quattro certificati suddetti. 3410

P. N. 33225.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'ASTA.

Alla presenza del signor sindaco, o chi per esso, al mezzodì del giorno 2 del prossimo futuro agosto, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, si esperimenterà la gara dell'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di un chiavicone praticabile e di rinnovazione del piano stradale nella via del Lavatore, per la preventivata spesa di L. 15,352 97; alle seguenti condizioni:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela a forma dell'articolo 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

2. I lavori dovranno compiersi nel tempo e termine di giorni 60 decorribili dal giorno della consegna del lavoro che sarà data dopo stipulato il contratto.

3. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede criminale di recente data, aver depositato nella cassa comunale lire 1550 a garanzia del lavoro e presso il sottoscritto lire 300 per le spese del contratto.

4. Il tempo utile a presentare, mediante schede, le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, scade al mezzodì del giorno 19 del suddetto agosto.

5. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono ad intero carico dell'appaltatore.

Il capitolato ed il piano d'esecuzione sono a tutti visibili nella segreteria generale dalle ore 9 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, li 17 luglio 1875.

3598 *Il Segretario Generale*: GIUSEPPE FALCIONI.

P. N. 33960.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'ASTA

per esperimento definitivo.

Nell'esperimento vigesimale praticatosi ieri per l'appalto per cinque anni della manutenzione della strada Aurelia e bracci annessi delle vie di S. Pancrazio e delle Fornaci, si ebbe la miglioria della vigesima in L. 5 05 per cento oltre l'altro ribasso ottenuto in primo grado d'asta di L. 3 per cento sulla prevista annua somma di L. 3666 26. Si avverte pertanto il pubblico che al mezzodì del giorno 3 del prossimo futuro agosto, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del signor sindaco, o chi per esso, si procederà alla estinzione della terza ed ultima candela vergine ad un solo incanto e definitivo deliberamento, qualunque sia il numero dei concorrenti.

L'asta sarà aperta sulla residuata annua somma di L. 3376 69; ferme restando tutte le condizioni contenute nella notificazione d'asta del 1° corrente, n. 30648.

Dal Campidoglio, li 18 luglio 1875.

3642 *Il Segretario Generale*: GIUSEPPE FALCIONI.

REGIA PRETURA del 2° Mandamento di Roma.

Con atto emesso in questa cancelleria il 25 giugno 1875,

La signora Assunta Pomponi vedova Martorelli del fu Giuseppe, domiciliata in Roma, piazza della Rotonda, n. 2, tanto nell'interesse proprio, quanto come madre ed amministratrice legittima delle proprie figlie Irene, Enrica e Maria, minori di età, ha dichiarato di accettare non altrimenti che col beneficio dell'inventario l'eredità di Augusto Martorelli, rispettivo marito e padre, defunto in Roma nel giorno 21 febbraio decorso nella casa suddetta, quale inventario fu già compilato negli atti del detto notaro Ernesto Bacchetti, incominciato il giorno 6 marzo 1875 e chiuso il 22 maggio detto.

Roma, 13 luglio 1875.

3584 Il canc. VITTORIO GATTI.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto del 16 giugno 1875

Ordina alla Direzione del Debito Pubblico Italiano che, rimosso ogni vincolo dal certificato n. 76119/259059, per lire quindici annue, in testa di Speranza Arturo ed Alfredo fu Giovan Battista, minori, sotto l'amministrazione di Gregorio Marchi, tramuti in rendita al latore così questo certificato, come gli altri due, cioè: il primo sotto il n. 675/183615, a favore di Speranza Alfredo ed Arturo fu Giovanni, per annue lire quindici, ed il secondo sotto il numero 71163/254103, a favore di Speranza Arturo fu Giovanni, per annue lire 15, e consegni la rendita istessa al richiedente Concezio Predale.

3610 Il proc. MICHELE PRIMICERIO.

AVVISO.

Si deduce a notizia del pubblico, che con scrittura privata dell'11 giugno del corrente anno, debitamente registrata, venne sciolta la Società in nome collettivo per l'esercizio in Roma di un magazzino di novità e negozio di scialli, seterie e lanerie, posto in via in Aquiro, n. 107, contratta il 10 dicembre 1872 tra i signori Antonio Ottino e Giacomo Gazzo, e che per effetto dello scioglimento rimane unico proprietario di detto negozio lo stesso signor Antonio Ottino.

Roma, 25 giugno 1875.

3185 AVV. CARLO MARI proc.

NOTIFICAZIONE.

Con decreto 17 febbraio 1875 rilasciato dal pretore del 2° mandamento di Roma sopra ricorso di Edoardo Ferretti, domiciliato in questa città, piazza del Gesù, num. 47, venne ordinata la vendita degli oggetti dati in pegno ad esso Ferretti e nel suddetto ricorso designati, a mezzo di pubblico incanto ed al miglior offerente, da eseguirsi dall'usciere Tomaso Berti a tale uopo destinato e surrogato dall'usciere Angelo Rogano con altro decreto del 5 luglio corrente, nel luogo ove tali oggetti trovansi depositati, otto giorni almeno dopo la notifica agli interessati del suddetto ricorso e relativo decreto.

Con altro decreto 4 marzo 1875 rilasciato dal R. tribunale civile di Roma sopra ricorso del nominato signor Ferretti, venne autorizzata la notificazione per pubblici proclami dei precedenti ricorso e decreto alle persone in tale ricorso nominate a forma dell'art. 146 del Codice di procedura civile.

Roma, il 19 luglio 1875.

3634 FERRETTI EDOARDO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Appalto di Esattorie.

Dovendosi procedere all'asta per l'aggiudicazione dell'esercizio delle esattorie dei comuni di Barbarano Romano, Campagnano di Roma, Castel S. Pietro, Piglio e Rocca Massima pel biennio 1876-1877, ai termini della legge 20 aprile 1871, nº 192 (Serie 2ª), si rende noto quanto appresso:

1º Nei giorni, ore e luoghi designati in appresso, dinanzi alle competenti Autorità, sarà tenuto l'esperimento d'asta per il concorso all'esercizio delle suddette esattorie.

2º Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge 20 di aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), dal regolamento approvato col R. decreto 1º di ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª), dal R. decreto 7 di ottobre 1871, n. 479 (Serie 2ª), dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale 1º di ottobre 1871, n. 463 (Serie 2ª), e dai capitoli speciali deliberati dai Municipii respettivi.

3º L'aggiudicazione dell'esercizio dell'esattoria sarà fatta a colui che offrirà il maggior ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto. Non sono ammesse offerte inferiori ad un centesimo di lira.

4º L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune rimane obbligato quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

5º Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della prefata legge 20 aprile 1871, cioè i pubblici impiegati in attività di servizio; i ministri dei Culti aventi cura di anime; coloro che hanno parte nell'Amministrazione comunale o che avendola avuta non resero i conti; coloro che sono congiunti fino al secondo grado civile con alcuni dei membri delle Giunte o della Rappresentanza consorziale, o coi segretari dei comuni interessati; coloro che in precedenti gestioni del comune fossero incorsi in pene disciplinari stabilite dalla legge, o che sono in lite col comune in dipendenza di precedenti gestioni; coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, che sono in istato di fallimento dichiarato, o hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano pagato i loro creditori; i condannati a pene criminali o a interdizione dei pubblici uffici; i condannati a pene correzionali per furto, falsità, truffa, appropriazioni indebite o altre specie di frodi, per prevaricazioni ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

6º I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno, a garanzia delle loro offerte, avere eseguito il deposito sottoindicato corrispondente al 2 per cento dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

7º Il deposito può essere effettuato in danaro od in rendita pubblica dello Stato al valore di lire 74 37 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 16 di luglio 1875, numero 164.

8º I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito se al portatore devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

9º Il deposito deve esser comprovato, mediante presentazione alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della Cassa del comune, di quella della provincia o della Tesoreria. Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima saranno immediatamente restituiti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

10º Nei 30 giorni successivi a quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1º dei capitoli normali approvati con R. decreto ministeriale 1º di ottobre 1871 (cioè la perdita del deposito), dovrà presentare nel preciso ammontare sottonotato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dall'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 1º di ottobre 1871, salvo sempre l'effetto dell'art. 18 della legge stessa.

11º Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve esser fatta all'atto dell'aggiudicazione, ed accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì la offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuni dei casi d'incompatibilità previsti dal precitato articolo 14 della legge.

12º Con separato avviso affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta verrà indicato, come prescrive l'art. 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerta segreta.

13º Le spese di asta, del contratto e della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però che a termini di legge sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed il contratto di esattoria.

14º Per tutte le altre condizioni non indicate nel presente avviso sono da vedersi i capitoli normali, non che i capitoli speciali sovra citati, che si trovano ostensibili presso l'Intendenza di Finanza di Roma e le respettive segreterie comunali ed agenzie delle imposte dirette e catasto.

Circondario	Esattoria	Mese giorno ed ora in cui sarà aperta l'asta	Locale in cui si terrà l'asta	Aggio per ogni 100 lire di versamenti sul quale si apre l'asta	Ammontare presunto delle riscossioni annuali	Ammontare della cauzione	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta	Condizioni essenziali dei capitoli speciali della gestione dell'esattore		
								Se gli si affida la cassa comunale	Se lo si incarica di riscuotere le entrate comunali	Se deve versare le entrate comunali a riscosso il non riscosso
Viterbo . . .	Barbarano Romano . .	7 agosto, ore 10 a.	Sala comun.	5 00	17700 »	2951 10	354 13	No	»	»
Roma . . .	Campagnano di Roma .	5 id. id.	Id.	5 00	89570 »	18928 30	1791 40	Sì	Sì	Sì (in parte)
Roma . . .	Castel San Pietro . .	8 id. id.	Id.	7 00	9410 »	2268 33	188 20	Sì	Sì	Sì
Frosinone . .	Piglio	6 id. id.	Id.	6 00	36800 »	8646 33	735 »	Sì	Sì	Sì
Velletri . . .	Rocca Massima . . .	10 id. id.	Id.	3 00	15430 »	2163 30	308 60	Sì	Sì	Sì

3635 Roma, li 16 luglio 1875. *L'Intendente*: CARIGNANI.

ESATTORIA DI SORANO.

Il sottoscritto rende pubblicamente noto che nel locale della Regia pretura in Pitigliano, nei giorni appresso indicati, procederà alla vendita coatta degli immobili descritti nel prospetto seguente:

Cognome e nome dei contribuenti morosi	Descrizione degl'immobili posti in vendita	Prezzo d'incanto	Giorni in cui si procederà alla vendita		
			di 1º incanto	di 2º incanto	di 3º incanto
1. Caldini Girolamo fu fu Vincenzo.	Una vigna posta in contrada Puscina, della estensione di are 12 e cent. 10.	129 »	10 agosto 1875	16 agosto 1875	21 agosto 1875
2. Felli Costantino e Lodovico di Ermenegildo, ecc.	Molino con terreno annesso posto in luogo detto Casa Borlani, della estensione di ettari 3, are 97 e cent. 95.	412 88	id.	id.	id.
3. Cipolla Candida nei Polezzi.	Una casa di abitazione di due stanze posta in via del Borgo in Sorano.	81 »	id.	id.	id.
4. Caprini Elisabetta e figli Orlando, Odoardo, Rocco, ecc.	Casa in via dell'Ospedale di due stanze e una cantina e stalla in via del Borgo.	707 »	id.	id.	id.

Sorano, 16 luglio 1875. 3603 *Il Collettore*: ODOARDO SANI.

REGIA PRETURA
del 2º Mandamento di Roma.

Con atto emesso in questa cancelleria il giorno 30 giugno 1875,

Il signor comm. conte Ferdinando Friggeri, consigliere di Stato, domiciliato in Roma, via Ripetta, n. 39, procuratore speciale della signora Maria Corraducci, del fu Filippo, domiciliata a Macerata, in virtù di mandato sedici corrente, atti Salustri di Macerata, e nell'interesse della medesima ha emessa dichiarazione di accettare non altrimenti che col beneficio dell'inventario l'eredità pervenutale in forza di testamento olografo dal defunto di lei zio marchese Cesare Costa, già domiciliato in Roma, via delle Tre Cannelle, n. 93, deceduto nella casa suddetta il ventisei aprile milleottocentosettantacinque.

Roma, 13 luglio 1875.

3585 Vittorio Gatti canc.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tip. Eredi Botta.